

OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

**LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
E LO SPETTACOLO DAL VIVO DESTINATI
ALL'INFANZIA:
- SITUAZIONE PROBLEMI PROSPETTIVE -**


Giosy D'Angelo

2006

**“LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E LO
SPETTACOLO DAL VIVO DESTINATI ALL’INFANZIA:
-SITUAZIONE, PROBLEMI,
PROSPETTIVE”**

Oggetto: incarico di studio del 28/3/2006 - Prot. N. 8196

Avv.to Giosy d'Angelo



INDICE

CAPITOLO I

Codici e norme di comportamento

1.1. IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E

MINORI

1.1.1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

1.1.2. LA TELEVISIONE PER TUTTI(7:00-22:30)

1.1.3. PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

1.1.4. FILM, FICCIÓN E SPETTACOLI VARI

1.1.5. PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI

1.2. LA TELEVISIONE PER I MINORI(7:00- 19:00)

1.3 PRODUZIONE DI PROGRAMMI

1.4 PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI

MINORI

1.5 LA PUBBLICITÀ

1.6. 1° LIVELLO:PROTEZIONE GENERALE

1.7. 2° LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA

1.8. 3° LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA

1.9. L'ATTUAZIONE E IL CONTROLLO

1.9.1 IL COMITATO DI APPLICAZIONE

1.9.2 COMPETENZE E POTERI DEL COMITATO

*1.10. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI*

*1.11 LA CARTA DI TREVISO PER UNA CULTURA
PER L'INFANZIA*

1.12 RISOLUZIONE BOLDI: RAPPORTO TV MINORI

CAPITOLO II

*Rapporto del comitato tecnico scientifico in
riferimento al progetto speciale di ricerca per la
tutela dei minori*

2.1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

*2.2. LE ATTIVITÀ DEL COMITATO ELABORAZIONI
METODOLOGICHE*

2.3. LE INIZIATIVE DI INDAGINE E RICERCA

2.4. LE INDICAZIONI DEL PROGETTO

2.4.1. COMPETENZE E POTERI DEL COMITATO

2.4.2. L'INTERAZIONE CON GLI ADULTI

2.4.3. I CONTENUTI

2.4.4. LE ISTITUZIONI

2.4.5. LA VIGILANZA

2.4.6. MEDIA EDUCATION

CAPITOLO III

*Documento di riflessione e di proposta per la tutela
dei minori nella programmazione televisiva di film
in prima serata*

3.1. VALUTAZIONI INIZIALI ALLA LUCE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV

3.2. METODOLOGIA

3.3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

3.3.2 STRUMENTI DI RIFERIMENTO.

3.3.4 RIFLESSIONI FINALI AL DOCUMENTO

CAPITOLO IV

*Estratti del contratto di servizio per il triennio
2000/2002 tra il Ministero delle Comunicazioni e
la RAI-RADIOTELEVISIONE italiana s.p.a.*

4.1. NORMATIVA CONTRATTUALE

CAPITOLO V

Il moige

5.1. IL MOIGE

5.2 L'AZIONE

5.3 IL MOIGE PER LA TV IL CINEMA E MEDIA

5.4 CASISTICA SPECIFICA

CONCLUSIONI

PREMESSA

La cinematografia e lo spettacolo si rivolgono ad un pubblico variegato che, per semplicità espositiva, dividiamo in due ampi settori: minori ed adulti.

La problematica che in questa sede ci interessa è quella legata al minore sia nella fase di formazione che in quella di tutela. Infatti questo lavoro si propone da un lato di illustrare le modalità di selezione dei programmi televisivi e/o di spettacoli anche dal vivo rivolti a questo pubblico, e dall'altro di consigliare le modalità di diffusione di programmi che potrebbero incidere notevolmente sullo sviluppo del minore.

Si illustreranno inoltre le numerose iniziative presenti nel nostro paese per avvicinare i giovani alla comunicazione, in particolare attraverso il cinema, e si prenderà in considerazione il lavoro svolto dai comitati dei genitori-un esempio è costituito dal MOIGE, Movimento Italiano per i

Genitori- che, monitorando costantemente i palinsesti e i contenuti delle trasmissioni proposte dalle emittenti radio-televisive pubbliche e private, si impegnano a far rispettare il codice di autoregolamentazione tv e minori.

CAPITOLO I

CODICI E NORME DI COMPORTAMENTO

1.1. IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI

Le Imprese televisive pubbliche e private prendono in considerazione un bacino di utenza che in alcune fasce orarie è costituito anche da minori. Esse riconoscono al minore alcuni diritti fondamentali che, contemplati anche nell'ordinamento giuridico nazionale, ne condizionano la programmazione.

Questi diritti sono:

-Il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto. Si ricordi a proposito L'Articolo 31 della Costituzione, che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazione, a proteggere l'infanzia e la gioventù; o ancora la convenzione ONU del 1989, divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per

predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento.

-Che la televisione agevoli la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontare i problemi;

-Che il minore ha diritto ad essere tutelato dalla visione di trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale;

-Che, secondo l'Articolo 3 della Convenzione ONU, *“i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione*, una volta che siano stati riconosciuti i diritti di ogni cittadino-utente e quelli di

libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino.

Alla luce di tali diritti, è stato creato il *Codice di autoregolamentazione Tv e minori*, un insieme di normative atte a sistemare giuridicamente quelle che erano esigenze sociali che non avevano ancora una specifica tutela.

Le imprese televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nell'Articolo 8, comma I, e nell'articolo 5 comma 10 della legge n.223/90, si impegnano a:

-Migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;

-Aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive tenendo conto delle esigenze del bambino sia rispetto alla qualità che alla

quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi per consentire una scelta critica dei programmi;

-Collaborare col sistema scolastico per educare i minori ad una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di esperti di settore;

-Assegnare alle trasmissioni per i minori personale appositamente preparato e di alta qualità;

-Sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei minori in queste condizioni;

-Sensibilizzare ai problemi dell'infanzia tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni nelle forme ritenute opportune da ciascuna impresa televisiva;-diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente codice di autoregolamentazione.

1.1.1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

Le imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.

In particolare, le imprese televisive si impegnano sia nelle trasmissioni televisive di intrattenimento che di informazione, a:

- non trasmettere immagini di minori autori, testimoni, o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 675/96 nonché dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

-non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;

-non intervistare minori in situazioni di grave crisi(per esempio che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di

prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o i genitori pentiti) e in ogni caso a garantire l'assoluto anonimato;

- non far partecipare i minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o ad un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;

-non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti

1.1.2. LA TELEVISIONE PER TUTTI(7:00-22:30)

La programmazione dalle 7 alle 22:30, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore, deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce d'età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà d'informazione e d'impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.

Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle 19 alla 22:30 il pubblico dei minori in ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le imprese televisive si impegnano a:

-dare esauriente e preventiva informazione, nell'attività d'informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, internet, relativamente ai programmi dedicati ai minori, e sull'intera programmazione, segnalando in

particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione;

-adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva, in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;

-nel caso di imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali ad esempio sportive o musicali) garantire ogni giorno in prima serata la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare, congiunta almeno su una rete a darne adeguata informazione.

Fermo restando quanto sopra in una prospettiva di particolare tutela del minore, le imprese televisive si

impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche
limitazioni.

1.1.3. PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

Le imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.

Le imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7 alle ore 22:30:

-sequenze particolarmente crude o brutali, o scene che comunque possano creare turbamento o forme imitative nella spettatore minore;

-notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.

Qualora, nei casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà

gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse, non sono adatte ai minori.

Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti minori, le imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli".

Le imprese televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati

corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica "tv e minori". Le imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, quanto sopra indicato.

1.1.4. FILM, FICTION E SPETTACOLI VARI

Le imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.

Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle 22:30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le imprese televisive si impegnano ad annunciare con congruo anticipo che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzate con grande e ripetuto

rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare.

1.1.5. TRASMISSIONI DI INTRATTENIMENTO.

Le imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possono nuocere allo sviluppo di minori ed in particolare ad evitare quelle trasmissioni:

- che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;
- nella quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.

1.2. LA TELEVISIONE PER I MINORI(16:00-19:00)

Le imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia protetta di programmazione tra le ore 16 e le 19, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione, sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.

In particolare, le imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali ad esempio sportive o musicali) si impegnano a cercare le soluzioni affinché nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni del presente codice in materia di programmazione per minori.

1.3. PRODUZIONE DI PROGRAMMI

Le imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni:

- che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
- che soddisfino le principali necessità dei minori come capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia nonché a proporre valori positivi, umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;
- che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività, che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città.

Le imprese televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli tenendo

presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica
dei minori

1.4. PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI

Le imprese televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio sportive o musicali) si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori.

Le imprese televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori la trasmissione di tali programmi e a rispettare gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.

1.5. LA PUBBLICITA'

Le imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possa costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere le particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel codice di autodisciplina pubblicitaria proposto dall'istituto di autodisciplina pubblicitaria, le imprese televisive si impegnano ad accogliere ove dia garanzie di maggiore tutela e a rispettare tale disciplina, di considerarsi parte integrante del presente codice.

In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni..

1.6. 1° LIVELLO:PROTEZIONE GENERALE

La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:

non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);

non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;

non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;

non debbono indurre in errore, in particolare, i minori: sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo; sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;

sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi
nella confezione;

sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il
suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti
complementari.

1.7. 2° LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA

La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).

Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di

ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).

1.8. 3° LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA

La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).

I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.

In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:

bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori

e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;

profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali) .

1.9. L'ATTUAZIONE E IL CONTROLLO

1.9.1. Il Comitato di applicazione

L'attuazione del presente Codice è affidata a un "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori". Tale Comitato è costituito da quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del presente Codice - su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria delle istituzioni - tra cui un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo - e degli utenti - questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è nominato nel medesimo

Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche quindici membri supplenti. I membri nominati durano in carica tre anni e decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Comitato o ad almeno la metà delle sedute nel corso di un anno solare.

1.9.2 Competenze e poteri del Comitato

Il Comitato, d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell'illecito, del comportamento pregresso dell'emittente, dell'ambito di diffusione del programma e della dimensione dell'impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre:

ingiungere all'emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione;

ingiungere all'emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione.

Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili.

1.10. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l'indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell'illecito, la descrizione del comportamento - anche successivo - tenuto dall'emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell'art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste da

tale ultima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 dell'art. 1 della stessa legge 249/97.

Il Comitato provvede inoltre a formulare all'Autorità i pareri che questa ritiene di dovere acquisire nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il combinato disposto dell'attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 - art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al oaaamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell'Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 - art. 1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32),

di irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

1.11 CARTA DI TREVISO PER UNA CULTURA DELL'INFANZIA

FSNI e Ordine dei Giornalisti, al termine del Convegno Nazionale di Studi organizzato a Treviso in collaborazione con il telefono azzurro sul tema :”da bambino a notizia: i giornalisti per una cultura dell’infanzia” ,propongono la seguente carta di intenti .

I giornalisti italiani nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta Costituzionale ed in particolare:

il riconoscimento che il valore supremo dell’esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati,aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

l'impegno di tutta la Repubblica nelle sue varie articolazioni istituzionale e comunitarie di proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto all'educazione ed una adeguata crescita umana nonché i principi ribaditi dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino ed in particolare:

-che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che" per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure ed assistenza";

-che in tutte le azione riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione"il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

-che nessun bambino deve essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy,né ad illeciti attentati al suo onore e reputazione;

-che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino

sia protetto da informazioni e materiale dannosi al suo benessere;

-che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso, anche mentale, e sfruttamento.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della Legge istitutiva dell'Ordine professionale di giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione su minori, più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese, la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti, sottoscrivono in collaborazione con telefono azzurro, il seguente Protocollo d'intesa:

1. Il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente sia come vittima di un reato,

richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;

2. La tutela della personalità del minore si estende anche, tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti, a fatti che non siano specificamente reati, in modo che sia tutelata la specificità del minore, come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di manutenzione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;

3. Omissis

4. Omissis

5. Omissis

La FNSI e l'Ordine dei giornalisti, s'impegnano per le loro rispettive competenze:

- Ad individuare gli strumenti ed occasioni che consentano una migliore cultura professionale a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;
- Ad invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- Ad attivare un filo diretto con varie professionalità impegnate per una tutela ed uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- A coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori.

3. RISOLUZIONE 7-00014 BOLDI ED

ALTRI:

RAPPORTO TV MINORI

La Commissione parlamentare per l'infanzia,
premesso che la Costituzione della Repubblica italiana,
agli articoli 2, 21, ultimo comma, 29 primo comma, 30
primo comma, e 31 ultimo comma, sancisce i diritti
individuali della persona, della gioventù, dei minori e
della famiglia;

viste:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata
dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il
20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27
maggio 1991, n. 176, in particolare l'articolo 17;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
proclamata dal Consiglio Europeo a Nizza il 7 dicembre
2000, in particolare l'articolo 24;

considerato che le direttive europee nn. 89/775 e 97/36 sull'esercizio delle attività televisive stabiliscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire che le trasmissioni televisive non contengano alcun programma che possa nuocere allo sviluppo mentale fisico e morale dei minori;

visti altresì:

la legge 8 febbraio 1948, n. 47, disposizioni sulla stampa, agli articoli 14 e 15;

la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, contenente disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico;

la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e in particolare gli articoli 5, 6, 9;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, contenente il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, in particolare gli articoli 1 e 9;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, "Disciplina del sistema radiotelevisivo" e in particolare l'articolo 15, commi 10, 11, 12, 13, l'articolo 30 e l'articolo 31;

la legge 30 maggio 1995, n. 203, all'articolo 3;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 6;

legge 10 marzo 2002, n. 39, articolo 51, e gli articoli 528, 725, 600-ter, 600-quater, del Codice Penale che dettano tutti norme volte alla tutela della personalità e dell'armonioso sviluppo fisico, psichico e morale dei minori,

considerato:

che esistono numerosi codici di autoregolamentazione, di coregolamentazione e carte similari volti alla tutela dei minori, che prevedono sanzioni del tutto inefficaci e quasi mai applicate;

che le disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e dei diritti della famiglia e gli impegni assunti dagli operatori mediali, con la sottoscrizione dei codici, sono sistematicamente disattesi e che le sanzioni previste sono state applicate solo in rarissimi casi e nella loro misura più tenue;

che la televisione è oggi uno dei fondamentali mezzi educativi e di diffusione della cultura, ma si trasforma non infrequente mente in strumento altamente diseducativo e di diffusione di modelli di vita;

che nel nostro Paese non esiste una adeguata programmazione per i minori o adatta alla visione da parte delle famiglie e quella esistente non raggiunge spesso gli auspicabili livelli qualitativi ed educativi;

che la generalità della programmazione delle ore di maggiore e buon ascolto da parte dei minori e persino delle fasce "protette" propone non infrequentemente modelli di vita violenti e volgari, con effetti che recenti studi ritengono fortemente negativi per i minori, in particolare per coloro che vedano audiovisivi per più ore al giorno;

che, in conseguenza di tutto questo, dell'appiattimento culturale e della omologazione imposta da molti modelli audiovisivi, nonché della ridotta capacità critica dei minori alla valutazione dei messaggi mediatici, le possibilità di crescita culturale, civile ed etica delle nuove generazioni sono fortemente penalizzate;

che in mancanza di programmi che rendono possibile una utilizzazione familiare unitaria della televisione e in conseguenza della omologazione imposta dai modelli televisive, la funzione

educativa della famiglia e della scuola è resa estremamente difficile, soprattutto tra i ceti culturalmente più poveri e negli ambienti maggiormente a rischio;

a promuovere la predisposizione di un testo unico o di un codice unificato della legislazione a tutela dei minori

nei vari settori della comunicazione - da sottoporre al parere della Commissione parlamentare per

l'infanzia - volto anche ad evitare ogni dubbio interpretativo della normativa vigente e a garantirne l'applicazione, predisponendo tutte le misure amministrative e legislative idonee a tal fine;

- a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive, via Internet e multimediali, contenga uno
- specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e preveda l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio, la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria, oltre - logicamente - i codici e le carte da ogni operatore sottoscritti;
- a predisporre tutte le misure amministrative e legislative a tutela dei minori nel rispetto della libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione;
- a prevedere, affinché tale tutela sia completa, l'armonizzazione delle azioni di prevenzione e di tutela in tutte le diverse fasi di produzione, distribuzione e fruizione dei prodotti audiovisivi, multimediali e informatici di ogni specie;

e presso il Consiglio nazionale degli utenti di un Osservatorio per la classificazione delle opere specificamente rivolte ai minori o adatte alla visione dell'infanzia o della adolescenza ovvero a quella familiare, nominato dal Consiglio stesso e formato da esperti designati dalle associazioni dei genitori e degli educatori, dotando lo stesso Consiglio nazionale degli utenti (CNU) degli strumenti operativi necessari e prevedendo il contestuale obbligo di tutte le emittenti di informare preventivamente i telespettatori della classificazione dell'opera trasmessa;

- a prevedere la possibilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio nazionale degli utenti di poter nazionale degli utenti di poter richiedere dati sulla programmazione a ogni emittente;
- ad effettuare campagne di sensibilizzazione ed educative, anche televisive, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle Istituzioni scolastiche e del Consiglio nazionale degli utenti, rivolti ai minori, agli educatori, ai genitori e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi mediatici, alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione intelligente e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonchè volte a promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero;
- a favorire nella scuola lo sviluppo delle capacità critiche

e l'educazione ai linguaggi mediali e multimediali, curando anche l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo il finanziamento, da parte degli organi competenti, anche a livello periferico, di attività di adeguamento ed educazione, alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli educatori a cura anche delle associazioni professionali degli insegnanti e di quelle dei genitori regolarmente riconosciute;

- a promuovere l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento alle realtà e agli effetti della comunicazione sui minori nelle facoltà di scienza della formazione, lettere, scienza della comunicazione, DAMS e similari nonché di corsi su tali effetti per il personale dei mezzi di comunicazione;

- a promuovere e incentivare la produzione di programmi e di opere rivolti specificamente ai minori o adatti alla visione familiare, fissando quote specifiche minime per tali produzioni e per la loro programmazione nell'ambito delle quote previste dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e, per quanto concerne il servizio pubblico radiotelevisivo, anche nella parte della stessa norma relativa all'utilizzazione, a tali fini, di parte del canone radiotelevisivo;

- a predisporre idonei incentivi economici per portare ai livelli medi europei la quota di produzione nazionale di cartoni animati di qualità e per incrementare quella dei programmi specificamente destinati all'infanzia e all'adolescenza e di quelli adatti alla visione familiare,

riducendo in tal modo anche l'attuale preponderanza di prodotti non europei realizzati spesso a basso costo e a scapito della qualità e contenenti frequentemente inaccettabili tassi di violenza;

- a stabilire che i programmi specificamente dedicati ai minori vengano inseriti esclusivamente nelle ore di buon ascolto per i minori (e mai in quella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 9.30 del mattino) e analogamente che i programmi di sensibilizzazione e di educazione ai media vengano trasmessi in orari di possibile ascolto da parte delle persone cui sono diretti;

- a intervenire affinché il sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali - a cinque anni ormai dalla approvazione della relativa disposizione di legge - venga messo rapidamente in funzione da parte dell'Autorità e della rete dei Corecom, così da poter finalmente avere dati precisi sulle trasmissioni televisive, comprese quelle destinate specificamente ai minori, nonché sull'utilizzazione dei minori nelle trasmissioni e nella pubblicità;

- a promuovere la modifica della disciplina sulla revisione delle opere cinematografiche, stabilendo nuovi e precisi criteri per l'ammissibilità dei minori alla loro visione e, quindi, alla loro trasmissibilità per televisione, tenendo conto che il mezzo televisivo è troppo spesso subito passivamente e della

televisivo è troppo spesso subito passivamente e della impossibilità delle famiglie di impedire - a costo di reazioni controproducenti - la visione di determinati programmi da parte dei più giovani;

- a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione in materia di pubblicità rivolta ai minori, promuovendo l'adozione di una segnaletica comune per le interruzioni pubblicitarie, anche sulla base della proposta emergente in Europa, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole e occulta, concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente al fine di regolamentare adeguatamente le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificamente dedicate ai minori - comprese quelle su giocattoli e videogiochi e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di tali programmi - ed evitando che il divieto di interruzioni pubblicitarie, nei programmi destinati ai minori aventi durata inferiore a 30 minuti, stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi "programmi contenitori" di durata superiore a trenta minuti;

- a prevedere nel contratto di servizio Stato-Rai l'obbligo di evitare ogni discriminazione qualitativa fra le trasmissioni a pagamento e quelle gratuite per l'infanzia e l'adolescenza, nonché un forte impegno per il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta televisiva per i minori;

- a promuovere, a livello nazionale e di istituzioni europee, la creazione di osservatori sulla Tv e la generalità degli audiovisivi, compresi quelli multimediali e di Internet e sulla loro utilizzazione da parte dei minori, anche al fine di individuare modalità di intervento a tutela dei minori, rapide ed efficaci;
- a relazionare annualmente il Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet.

CAPITOLO II

RAPPORTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO SPECIALE RICERCA PER LA TUTELA DEI MINORI

2.1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dei compiti istituiti vi è chiamata a svolgere la funzione di garanzia dei "minori", quali utenti da tutelare nell'utilizzo dei diversi mezzi di comunicazione.

In particolare, la Commissione Servizi e Prodotti, in attuazione della legge n. 249/97, articolo 1, comma 6, lettera b), n.6, verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La Commissione per i servizi e i prodotti, pertanto, con delibera 2/CSP/99 del 13 maggio 1999, ed il Consiglio, nella riunione del

19 aprile 2000, hanno ritenuto di dar vita al Progetto Speciale Ricerca per la tutela dei minori.

Il Progetto nasce per svolgere attività di studio e ricerca sul rapporto tra minori e mezzi di comunicazione con la finalità di rendere disponibili agli uffici dell'Autorità scenari e linee di sviluppo, elaborati sulla base di un approfondito dibattito scientifico e sociale e verificati attraverso alcune azioni sperimentali attuate dai soggetti direttamente interessati al settore, che possano trovare utilizzo nelle future attività degli uffici stessi per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il Progetto si propone di affrontare, sotto profili multidisciplinari, gli aspetti normativi, del monitoraggio e della prevenzione, anche collegati alle specificità dei diversi mezzi di comunicazione, approfondendo, tra l'altro, le problematiche connesse ai contenuti, alle modalità di comunicazione, alle tecniche di diffusione.

Il Progetto prevede di avvalersi di un Comitato tecnico scientifico al fine di assicurare la valutazione e la verifica dell'impostazione e dell'andamento delle attività e delle competenze impiegate,

nonché della programmazione annuale e della rispondenza dei risultati conseguiti.

Il Comitato tecnico scientifico, che ha avviato le attività il 18 dicembre 2000, è costituito dal Cons. Antonio Catricalà, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Don Bruno Fasani, giornalista, opinionista televisivo ed esperto in etica dei minori, dalla Prof.ssa Gianna Marrone, docente presso l'Università degli Studi di Roma Tre, esperta di pedagogia e di educazione all'immagine, alla lettura e ai linguaggi multimediali, dal Prof Mario Morcellini, Direttore del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell 'Università di Roma - La Sapienza, dal Dott. Giuseppe Morello, ex Presidente RAI, dall' Avv. Paolo Tebaldi, penalista, dall'Ing. Roberto Viola, Coordinatore dei Dipartimenti dell' Autorità.

In particolare, il Comitato ha individuato gli indirizzi di ricerca e ne ha indicato le priorità nell' ambito dei compiti di programmazione; ha proposto e valutato le iniziative di ricerca, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonché le competenze esterne utilizzabili e le relative capacità realizzate; ha verificato i risultati e ne ha proposto l'utilizzo.

Il Comitato, inoltre, ha proposto e condiviso le iniziative di comunicazione, di dibattito, di diffusione delle conoscenze ed ha operato sia collegialmente, sia delegando uno o più dei propri componenti a seguire le attività di ricerca su aree disciplinari e/o su iniziative specifiche.

Infine, ha fornito al Commissario relatore le consulenze ed i pareri per lo sviluppo del Progetto.

Alle attività del Comitato sovrintende il Commissario Relatore dell'Autorità, on.le Alfredo Mocci raccordando si, a tali fini, con il Responsabile del Progetto dotto Mario Belati. Il Commissario conduce anche le riunioni del Comitato.

Le attività del Comitato sono state illustrate periodicamente nelle relazioni del Progetto alla Commissione per i servizi e i prodotti ed al Consiglio, nonchè nelle Relazioni annuali al Parlamento presentate dall'Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno di ciascun anno.

2.2. LE ATTIVITA' DEL COMITATO

LE ELABORAZIONI METODOLOGICHE

Il Comitato ha concentrato la sua attenzione sull 'individuazione degli elementi e degli aspetti atti ad indirizzare la pianificazione delle attività di ricerca su obiettivi prioritari, armonici con le linee guida approvate dall'Autorità. A tali fini, tra l'altro, ha condotto specifiche analisi, studi ed approfondimenti, tenendo conto dello stato del dibattito scientifico e dell'opinione pubblica, e, quindi, ha assunto le determinazioni preliminari ritenute idonee per conseguire in tempi contenuti una prima serie di risultati, utilizzabili sia per contribuire alla soluzione di aspetti concreti ed attuali, sia per orientare e organizzare le successive attività di ricerca, articolate in piani operativi.

Infatti, l'articolazione del Progetto riflette la necessità di affrontare la ricerca sulle problematiche relative ai minori, secondo una visione integrata che, oltre ad approfondire gli aspetti giuridici, di vigilanza e di prevenzione in quanto singolarmente assunti, ne individui i possibili rapporti sinergici e tenga conto, attraverso apposite analisi, degli impatti economici,

diretti ed indotti, nei diversi comparti pubblici e privati, anche alla luce delle ottimizzazioni conseguibili con un'attenta pianificazione dei percorsi di prevenzione.

Il Comitato ha rilevato, preliminarmente, l'opportunità della definizione di elementi oggettivi ed omogenei caratterizzanti le diverse fasce di età ricomprese nella più ampia fascia relativa ai minori (da 0 a 18 anni). Alla luce delle profonde differenze esistenti tra le diverse situazioni da porre allo studio, il Comitato ha operato una settorizzazione tenendo conto dei tradizionali processi di scolarizzazione, che fanno coincidere il periodo di formazione e costruzione dei valori cosiddetti adulti con l'età compresa fra i dieci e i tredici anni. Il Comitato ha così deciso di indirizzare le prime attività di ricerca su questa fascia di età, seppur in una visione integrata dell'intero processo di sviluppo dei minori dalla nascita alla maggiore età.

Il Comitato ha inoltre ritenuto di avviare ricerche sul settore televisivo, tuttora punto di riferimento dei consumi mediali, considerato l'attuale stato tecnologico e la preminente diffusione del mezzo, e su Internet, per l'interesse che suscita come nuovo strumento di comunicazione. In particolare, relativamente al

mezzo televisivo, l'analisi svolta sulle modalità di fruizione da parte dei minori ha portato a definire l'opportunità di concentrarsi sulle fasce di programmazione protetta, al fine anche di procedere ad un'accurata classificazione dei contenuti, siano essi di carattere editoriale o pubblicitario, vietati o nocivi per i minori, e di verificare, per quanto di competenza, lo stato dell'osservanza delle disposizioni in materia di fascia protetta. Ciò consentirà, inoltre, di promuovere una valutazione, anche qualitativa, dei programmi dedicati ai minori finalizzata prioritariamente al contributo che i programmi stessi sono in grado di fornire ai processi educativi e formativi.

Il Comitato ha ritenuto centrale, per lo svolgimento delle attività del Progetto, il momento di confronto con le categorie interessate (le famiglie, la scuola, le altre istituzioni, le associazioni, gli operatori ed i minori stessi), al fine di incentivare il dibattito di approfondimento sui temi più significativi e ravvivare il dialogo tra i diversi punti di vista. La diffusione della "cultura della tutela del minore" costituisce, infatti, la base per un'efficace azione di prevenzione.

Le aree problema verso le quali il Comitato ha inteso rivolgere l'attenzione sono state così individuate: le scelte dei minori in un mercato convergente; la qualità dei prodotti e la coerenza con lo sviluppo formativo; gli impegni degli adulti e le nuove professionalità; le opportunità per gli operatori; le misure preventive; la semplificazione e l'efficacia della normativa.

Per ciò che attiene alle scelte dei minori, il problema consiste nell'analizzare e seguire le motivazioni che portano i giovani a selezionare e utilizzare i diversi mezzi di comunicazione, tenendo conto che il processo di convergenza in corso dovrebbe consentire di veicolare, tramite i mezzi stessi, tipologie di contenuti anche simili pur con forme, modalità e livelli di approfondimento differenziati. Una equilibrata ripartizione nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione evita posizioni di monopolio culturale, scarsamente disponibili ai correttivi invocati dalla critica e favorisce la diversificazione intermediale.

Legato a questo problema è quello della qualità dei prodotti e la coerenza con lo sviluppo formativo che non può essere riferita ad un criterio univoco, ma va valutata in considerazione del mezzo

tecnico, del mercato di riferimento, etc .. Per i minori il concetto di qualità è anche correlato alle diverse età e soprattutto alle tappe del processo formativo che, a sua volta, deve rispondere all'evoluzione della società civile.

Altro tema, tra quelli sopra ricordati, riguarda gli impegni degli adulti e le nuove professionalità. Infatti, l'utilizzo costante dei media da parte dei minori, il rapido incremento degli spazi temporali auto gestiti dai minori stessi, una loro presenza più attiva sui mercati dei consumi, rappresentano alcuni degli elementi che richiedono una puntuale analisi dei nuovi e più cogenti impegni a cui gli adulti devono far fronte e che hanno contribuito e possono contribuire alla creazione di nuove professionalità operanti non solo nei settori propri delle agenzie formative.

Il Comitato ha quindi ritenuto di individuare ed approfondire le possibili opportunità per gli operatori. Gli operatori del settore possono, infatti, positivamente ed utilmente rivalutare le potenzialità di iniziative rivolte ai minori, tenendo conto dei

vincoli e degli oneri che comunque sono tenuti a rispettare ed a sostenere per soddisfare le esigenze della sola tutela.

Infine, due problemi legati tra loro: le misure preventive e la semplificazione e l'efficacia della normativa

La tutela dei minori è un obiettivo che può essere meglio conseguito ove le misure di prevenzione non si limitino ad evitare il superamento dei vincoli, ma attivino anche una serie di azioni volte a promuovere un sempre più positivo rapporto tra i minori ed i mezzi di comunicazione. Promotori di queste azioni sono le agenzie formative che possono dedicare attenzione a sviluppare una capacità critica dei minori sull'utilizzo dei media, responsabilizzando gli stessi nella realizzazione di prodotti interessanti e coerenti con i processi educativi e formativi.

L'adozione ed il rispetto da parte delle diverse categorie degli operatori di comunicazione di codici deontologici e di autoregolamentazione riconosciuti contribuisce indubbiamente a semplificare la vigilanza e l'interpretazione delle misure legislative, che potrebbero essere riviste per armonizzarne i contenuti, snellire e velocizzare i procedimenti sanzionatori,

innovare le misure sanzionatorie. L'efficacia delle risposte alle violazioni costituisce, infatti, un deterrente certo al verificarsi di situazioni di illegittimità.

2.3. LE INIZIATIVE DI INDAGINE E RICERCA

Il Comitato, valutando che il dibattito ed il confronto sarebbe stato promosso anche attraverso la diffusione delle informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori del Progetto (studi, contributi e le più importanti iniziative sul tema della tutela dei minori), ha deciso di realizzare, nell'ambito del sito dell'Autorità, uno specifico spazio web dedicato al Progetto e ne ha definito i contenuti (www.agcom.it/progettominori). Ciò ha consentito di incrementare l'impatto della ricerca nell'opinione pubblica, rendendo disponibili in forma organica e strutturata le conoscenze, i dati e le informazioni utili agli operatori e agli utenti [mal]i per attivare le più rispondenti azioni di autoregolamentazione e di prevenzione.

Tra le attività individuate dal Progetto vi sono state azioni di approfondimento e di indagine per sollecitare la partecipazione delle categorie interessate, verificare opinioni, acquisire i diversi punti di vista, misurare i comportamenti ed i livelli di sensibilizzazione ai problemi; azioni di ricerca e di innovazione sociale per sviluppare soluzioni, anche non convenzionali, volte a

migliorare, in via preventiva, il rapporto tra minori e mezzi di comunicazione, indirizzando i compiti di tutela e garanzia non solo ad attività di repressione, ma anche a valutazioni di situazioni positive e a fornire indirizzi in merito ai contenuti e ai comportamenti; azioni di promozione e di sperimentazione, attraverso le quali i soggetti pubblici e privati competenti possono mettere a punto e realizzare esempi concreti e innovativi, valutandone la fattibilità economica ed il gradimento.

Ad esempio i requisiti prioritari richiesti dal Progetto per un'azione di sperimentazione sono così identificati:

proposta da parte di uno o più operatori, contenuti in grado di supportare il processo di educazione e di formazione dei minori, crescita dell' offerta interna di prodotti di qualità, capacità di attrarre progressivamente operatori di diversi mezzi di comunicazione, coinvolgimento di minori (delle diverse fasce di età) nelle fasi di progettazione e realizzazione, punto di confronto permanente tra operatori, mondo scientifico, istituzioni, educatori, utilizzo di tecniche di valutazione in termini di innovazione sociale, capacità di trasformarsi, in caso di successo, in attività permanente.

Inoltre, il sito prevede aree per l'informazione e la comunicazione pubblica, attraverso le quali favorire la più ampia conoscenza degli atti, dei fatti e dei problemi in materia di rapporti tra media e minori, nonché delle iniziative pubbliche programmate e intraprese, anche in sede internazionale ed aree di segnalazione attraverso le quali acquisire dal mondo esterno il patrimonio informativo utile allo sviluppo del Progetto.

Il Comitato ha, inoltre, rilevato l'opportunità di procedere all'analisi della normativa di riferimento per identificare eventuali fattispecie non esplicitamente ricomprese tra gli eventi perseguibili, nonché possibili interventi amministrativi da porre in atto nel contesto dei procedimenti sanzionatori per assicurare la più tempestiva azione di tutela dei minori.

Il sito web [v/ww.agcom.it/progettominori](http://www.agcom.it/progettominori) contiene, pertanto, tutto il materiale scientifico prodotto dal Progetto.

Tra le numerose attività progettuali vanno menzionate le due indagini conoscitive che il Comitato ha inteso intraprendere all'inizio della propria attività. L'avvio delle consultazioni è stato motivato fondamentalmente dall' esigenza di conoscere i diversi punti di vista sulle attuali forme di tutela e sulla possibilità di

creare nuovi strumenti di prevenzione relativamente ai due mezzi di comunicazione considerati di maggiore impatto nelle dinamiche di consumo minorile.

Con la prima indagine, il Comitato, alla luce rispettivamente dei mutamenti intervenuti nel rapporto tra minori e media, delle diverse modalità di fruizione e dell' attuale programmazione televisiva ed organizzazione dei palinsesti, ha dato inizio all'esame del sistema della "fascia protetta" considerando, tra l'altro, il profilo dell' efficacia degli strumenti di prevenzione attualmente utilizzati e quello della qualità della programmazione, sia da un punto di vista editoriale che pubblicitario.

La seconda indagine si è posta l'obiettivo di rilevare l'attuale livello di sensibilizzazione su alcuni aspetti connessi all'utilizzo da parte dei minori delle reti telematiche, nella considerazione che le stesse integrano ed integreranno le programmazioni delle reti televisive, con maggiori problematiche in termini di controlli all'accesso e di sistemi di prevenzione.

Entrambe le consultazioni hanno registrato un elevato numero di risposte, con la partecipazione di oltre 2000 soggetti.

Il numero totale dei questionari pervenuti all'Autorità tra il 4 ottobre 2001 ed il 15 febbraio 2002 è stato di 3.680, di cui 1.946 per la consultazione "fascia protetta" e 1.744 per quella concernente la tutela dei minori nelle reti telematiche.

Al fine di poter inquadrare i risultati delle consultazioni nello scenario più completo possibile, in termini di valutazioni scientifiche e di indagini campionarie, sono state avviate diverse iniziative su singoli aspetti attinenti ai quesiti posti. Per questo, sono stati conclusi accordi scientifici con molte università e con il CENSIS, quest'ultimo finalizzato alla predisposizione di un'indagine relativa all'uso dei media da parte dei minori, considerando le fasce di età comprese tra i 14 e i 18 anni. Nell'ambito degli accordi con le università, si sono svolte attività di definizione e di messa a punto dei criteri e dei metodi di analisi per la gestione delle consultazioni e delle indagini, avviate con il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma e finalizzate a produrre e rendere disponibili risultati comparabili tra loro e, quindi, elaborabili³.

Inoltre, con le strutture dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 4, sono state approfondite e verificate le possibilità e le condizioni per un'articolazione della fascia protetta nella programmazione televisiva che tenga conto di una pluralità di parametri atti ad incrementare il rapporto efficienza/efficacia nell'azione di tutela dei minori. Sono stati condotti studi volti ad individuare gli aspetti più significativi per migliorare il rapporto tra i minori ed i programmi televisivi di informazione e di approfondimento.

E' stato poi avviato con l'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche uno studio⁵ sulle tipologie dei soggetti e sulle categorie da coinvolgere in iniziative di approfondimento e di indagine, nonché sulle relative metodologie per il campionamento e per le valutazioni delle modalità di partecipazione. Sono state anche verificate le condizioni per classificare i minori sulla base di fasce di età flessibili e da definirsi secondo le caratteristiche e le specificità degli argomenti da esaminare.

Nell'ambito del progetto, si è anche ritenuto opportuno analizzare i riflessi economici che, direttamente ed indirettamente,

scaturiscono dalle iniziative, anche di carattere normativo, in materia di tutela dei minori. Si è individuata un'area di ricerca economica, articolata nei diversi segmenti di mercato, nella quale poter sviluppare un confronto tra il mondo scientifico, quello imprenditoriale e quello degli utenti, al fine di analizzare e sviluppare le opportunità che un'azione di prevenzione, in senso lato, può generare.

In questo contesto, è stata prevista una ricerca⁶, curata dall'Istituto per lo Studio sull 'Innovazione nei Media e per la Multimedialità (ISIMM), che ha, tra l'altro, confermato l'opportunità di individuare, all'interno delle imprese operanti nel settore televisivo, una specifica funzione aziendale finalizzata ad assicurare la tutela dei minori. Nella ricerca, inoltre, è stato identificato un paniere di programmi e trasmissioni televisive (posizionati all'interno e all'esterno della fascia protetta) rappresentativo del potenziale interesse degli utenti minori, sulla base del quale poter dar vita ad un canale tematico generali sta dedicato ai giovani.

E' stato, inoltre, prodotto uno studio, a cura del dotto Daniele Damele, relativo all'individuazione di figure e modelli

organizzativi con soni a favorire l'introduzione di funzioni responsabili del rapporto tra le emittenti televisive e gli altri mezzi di comunicazione a diffusione locale ed i minori.

Il Comitato, in quest'area di studio, ha positivamente valutato la proposta di Rai Sat ragazzi⁷ di dar vita ad un'azione sperimentale per incidere sulla qualità dei contenuti e per promuovere il dialogo tra i minori e adulti sui prodotti della comunicazione attraverso la realizzazione di una "Guida per bambini e ragazzi nel mondo dei media".

Sotto il profilo più strettamente giuridico, è stata svolta un'analisi⁸ sulla normativa applicabile per assicurare la tutela dei minori nella programmazione televisiva, con lo scopo, tra l'altro, di individuare le problematiche che rendono non agevole l'applicazione della stessa e le sanzioni da irrogare a fronte di violazioni commesse dalle emittenti.

È stato, inoltre, avviato uno specifico studio⁹ sulle tecnologie e sui dispositivi per l'inibizione ai minori di determinati contenuti e trasmissioni televisive (c.d. controllo parentale), condotto effettuando una comparazione a livello internazionale, al fine di rendere disponibile il panorama mondiale delle iniziative avviate

in materia e le effettive offerte sul mercato degli operatori e dei produttori.

Nell'ambito dello studio è stata dedicata attenzione anche alle potenzialità dell'utilizzo dei video giochi nei processi educativi e formativi.

Di particolare interesse la proposta formulata dal Comitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di valutare la rilevanza di attivare uno specifico canale di comunicazione istituzionale dedicato ai minori con l'obiettivo, tra l'altro, di favorire un dialogo costruttivo tra le stesse istituzioni ed i giovani, elementi che potrebbero anche agevolare approfondimenti nei programmi scolastici.

2.4. LE INDICAZIONI DEL PROGETTO

Il Progetto ha perseguito l'obiettivo di studiare ed individuare linee di tendenza e possibili soluzioni per migliorare la qualità e la "reciprocità" del rapporto tra minori e mezzi di comunicazione.

Il processo di convergenza tecnologica e di contenuti richiede di tener conto, approfondire e valutare non solo i singoli mezzi, ma anche il loro utilizzo integrato. Basti pensare alla capacità di mix tra televisione, radio, Internet, editoria, telefonia mobile.

In questo contesto il Progetto, pur approfondendo le problematiche connesse alla repressione delle violazioni, si è indirizzato verso lo studio dei complessi aspetti legati alla qualità e, più in generale, alla prevenzione, interpretando ed anticipando la naturale evoluzione del dibattito scientifico ed istituzionale.

Il Progetto, cioè, ha inteso porre al centro del dibattito la persona del minore, con le sue esigenze e capacità di assimilare le nuove tecnologie, con le sue attitudini a passare da un medium ad un altro, con la sua capacità di valutazione critica delle offerte dei media. In tal modo si è re interpretato e allargato il concetto di tutela - termine peraltro non particolarmente gradito ai minori - e

si è tenuto conto delle difficoltà dei giovani ad entrare in un mondo costruito dagli adulti e nel quale non è sempre facile individuare validi modelli di riferimento.

Come "controparte" si pongono gli adulti: famiglia, scuola, operatori, istituzioni. Essi hanno il compito di educare i minori ai media (c.d. media education), di comprenderne gli interessi, di instaurare un sempre più intenso dialogo.

Tali obiettivi ed indirizzi sono stati alla base sia dell'elaborazione dei quesiti presentati nelle prime due Consultazioni pubbliche, lanciate nell'ottobre del 2001 per approfondire aspetti della programmazione televisiva e della sicurezza su Internet ed a cui hanno partecipato circa 4000 soggetti, sia delle altre indagini e ricerche effettuate.

2.4.1 IL PENSIERO DEI GIOVANI

Dall' indagine sull'uso dei media da parte dei minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, condotta dal CENSIS per il Progetto, si possono rilevare, tra gli altri, due aspetti fondamentali.

Il primo riguarda l'uso dei mezzi, che non è limitato ad Internet (il 37% lo utilizza tutti i giorni ed il 14% per oltre tre ore) ed alla televisione (oltre il 90% la guarda tutti i giorni ed il 28% la segue per tre ore), ma si estende in forme di utilizzo più articolate della radio (60%) e dei giornali (46%). L'altro aspetto riguarda la pubblicità, che i ragazzi non considerano negativamente (circa il 25%), pur non condividendone forma, contenuti e frequenza (oltre il 40%).

Anche tenendo conto di queste indicazioni l'ISIMM ha proposto di dar vita ad un canale tematico generalista dedicato ad una determinata fascia d'età (14-18 anni). Si tratta di una fascia che è stata finora posta in secondo piano sotto il profilo della tutela, ma che ha una notevole influenza educativa e comportamentale sui ragazzi più giovani. La ricerca ipotizza il seguente palinsesto:

film (26%), intrattenimento (17%), fiction (14%), cartoni animati (14%), sport (11 %), cultura (9%), informazione (3%), telegiornali (2,6%).

2.4.2 L'INTERAZIONE CON GLI ADULTI

Dalle diverse analisi è emersa una significativa convergenza (oltre l' 80% delle famiglie) sull' opportunità di responsabilizzare gli operatori (in particolare le emittenti televisive e i siti Internet) affinché non si limitino a controllare la liceità dei prodotti, ma ne valutino e determinino la qualità, tenendo sempre in adeguata considerazione le diverse fasce di età degli utenti.

Altrettanto rilevanti sono state le indicazioni fornite sulle segnalazioni dei contenuti a rischio (70%) e sulle guide per la scelta dei prodotti (62%).

Si potrebbe addirittura pensare a segnalazioni destinate ai minori sul modello di quelle olandesi oggetto di dibattito anche a livello comunitario. Le segnalazioni potrebbero identificare ciò che è considerato "non adatto" ai minori ed informare sinteticamente sul contenuto proposto, valutando il grado di interesse dei giovani per i prodotti comunicativi (trasmissioni televisive, siti web o altro) destinati agli adulti.

Quest'iniziativa consentirebbe anche la progressiva introduzione di univoche segnalazioni visive e sonore. Attualmente, infatti, l'utilizzazione di icone (ad es. bollini o altri segnali colorati), diverse e personalizzate in base all'azienda, rischia di confondere i telespettatori minori.

Anche le conclusioni dello studio sulle tecniche per inibire ai minori contenuti televisivi diffusi tramite Internet si armonizzano con i risultati delle Consultazioni. E' stata rilevata, tra l'altro, l'opportunità di puntare su un processo educativo e formativo che coinvolga minori, genitori e tutori e che consenta di valorizzare la parte creativa anche dei più piccoli (ad esempio, video giochi ideati direttamente dai giovani e parchi tematici). Ciò consentirebbe anche di promuovere modelli di autoregolamentazione più attuali.

Sull' adeguatezza del sistema della fascia protetta si è incentrata una ricerca del Centro per l'educazione permanente e a distanza dell 'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che ha evidenziato, in particolare, l'opportunità di fare riferimento

a"zone" di ascolto (zona del rispetto integrale, dell'attenzione, della responsabilità).

Sebbene possa apparire provocatorio, un dibattito più serrato e concreto sulla qualità del rapporto con i mezzi di comunicazione e sulle capacità e gli interessi dei minori è ormai da tutti riconosciuto necessario.

2.4.3 I CONTENUTI

La qualità dei contenuti della comunicazione non può essere valutata secondo parametri univoci o strumenti di carattere rigidamente quantitativo, ma attraverso una continua ricerca di equilibrio tra elementi culturali e mutevoli esigenze di mercato. Ciò tanto più in un settore in progressiva evoluzione quale quello dei minori.

Nei prodotti dedicati ai minori è, in ogni caso, prioritario riservare un'attenzione particolare alla problematica della divulgazione delle conoscenze. A tal fine, accanto ad una vera e propria educazione ai media, è indispensabile incoraggiare il dialogo con gli adulti per consentire ai giovani di confrontarsi da subito con il competitivo e sempre più innovativo mondo degli adulti stessi.

Valorizzare le conoscenze, inoltre, contribuisce a concretizzare le naturali capacità di convivenza e di integrazione dei bambini e dei ragazzi nel processo di globalizzazione sociale. E' quindi importante che la qualità si esprima attraverso una cultura che sappia coniugare l'identità nazionale (la storia) ed i suoi simboli

(ad es. le opere più celebri e conosciute del nostro patrimonio artistico) con il rispetto delle diversità. Queste ultime si manifestano attraverso fattori quali la razza, la lingua, la religione, la cultura, ma anche attraverso peculiarità che si evidenziano nelle caratteristiche fisiche, sensoriali, intellettive e relazionali (in generale le c.d. minoranze).

Ai contenuti adatti e di interesse per i minori è dedicata la ricerca svolta dal Dipartimento di Sociologia dell 'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che affronta ed analizza i programmi televisivi di informazione e di approfondimento per individuare di quali aspetti si dovrebbe tener conto nella ideazione e realizzazione dei prodotti.

Per migliorare la qualità e conquistare l' audience dei giovani occorre costruire una vera politica di sviluppo. Occorre cioè individuare e mettere a punto misure premianti che siano in grado di sollecitare operatori del settore ad intervenire e proporre prodotti per i giovani: la sola prescrizione di quote non ha mai assicurato la qualità.

2.4.4 LE ISTITUZIONI

Dagli studi e dalle indagini svolte è emersa l'esigenza di sviluppare e promuovere prodotti di comunicazione dedicati ai minori.

In particolare, per agevolare il rapporto dei giovani cittadini con le Istituzioni, lo Stato potrebbe produrre esempi concreti realizzando campagne informative per sviluppare aspetti educativi interessanti per i minori quali l'istruzione, la sicurezza stradale, la salute, l'ambiente e il territorio, l'educazione museale e storica. Queste iniziative consentirebbero inoltre alle Istituzioni di porsi in maniera positiva e non solo di vigilanza nel mercato della comunicazione, in coerenza con gli obiettivi della media education.

Per la realizzazione della comunicazione istituzionale dedicata ai minori, il Comitato ha messo a punto una proposta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri che potrebbe rendersi promotrice di un'iniziativa sperimentale, aperta all'adesione dei Ministeri interessati, incentrata su alcuni aspetti fondamentali che sono emersi nell'ambito del Progetto.

In concreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le previsioni della legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, può realizzare messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse. Queste campagne mirate possono essere realizzate non solo in forma strettamente pubblicitaria, ma anche attraverso strumenti diversi quali le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne fiere e congressi. L'articolo 2 prevede, infatti, che le attività di informazione e comunicazione siano attuate con ogni mezzo idoneo ad assicurare la diffusione dei messaggi.

All'iniziativa potrebbe partecipare anche la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sia per sensibilizzare le proprie strutture, sia per coinvolgere i partecipanti ai corsi per dirigenti responsabili della comunicazione istituzionale.

In tale contesto potrebbe essere considerato riduttivo demandare alla sola RAr, nell'ambito del contratto di servizio, il compito di assicurare un servizio di interesse pubblico a favore dei minori, trascurando gli altri mezzi di comunicazione. Occorre, invece,

pensare a come incentivare (anche con misure premianti) un servizio pubblico integrato che coinvolga tutti i mezzi del sistema delle comunicazioni.

2.4.5. LA VIGILANZA

Dall'analisi sui contenuti editoriali e pubblicitari ha preso le mosse anche lo studio sulla normativa in vigore e sui relativi procedimenti sanzionatori, per assicurare la tutela dei minori nella programmazione televisiva. Pur limitandosi ad approfondire un solo mezzo di comunicazione, è stata rilevata l'importanza di promuovere l'utilizzo dei codici di autoregolamentazione e, più in generale, di coregolamentazione che permettano di conseguire un consenso preventivo.

Ma il valore della autoregolamentazione e della coregolamentazione potrebbe aumentare ove fossero previsti cogenti impegni positivi (in funzione, tra l'altro, della qualità) collegati alla concessione di forme diversificate di incentivazione a favore degli operatori.

Dallo studio emerge, peraltro, l'opportunità di sperimentare nuove Sanzioni e procedure più celeri, che tengano conto del diverso peso delle violazioni relative a prodotti dedicati ai minori, alle fasce di età di volta in volta interessate e al posizionamento della programmazione nell'ambito della fascia protetta. In particolare, è

più importante sanzionare l'emittente colpendola nell'immagine piuttosto che erogare una semplice, seppur elevata, sanzione pecuniaria; altrettanto essenziale è l'immediatezza della sanzione che consente al pubblico il ricordo dell'evento colpevole.

2.4.6. LA MEDIA EDUCATION

L'apertura alla media education si pone in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche del Progetto proprio perché consente di intervenire selettivamente sul miglioramento della qualità del rapporto fra giovani e media. Si supera così la prospettiva sanzionatoria legata esclusivamente ai dispositivi e alle norme e si valorizza l'esperienza di un movimento come il Med che ha avuto il merito di rompere la separatezza fra ricercatori e scuola, rivalutando concretamente la funzione educativa.

La media education indica efficientemente una rete di sensibilità, sperimentazioni e riflessioni critiche sui media, coinvolgendo interventi concreti capaci di diffondere una cultura e un'etica della comunicazione e dei suoi strumenti, consentendo un utilizzo consapevole e autonomo. La sperimentazione di un progetto in media education va letto, dunque, secondo una logica di co-regolamentazione da un lato e di pratiche di intervento integrato, aperto all'attiva collaborazione di più soggetti: Università, operatori della comunicazione, istituzioni pubbliche e associazioni.

In tal senso, è possibile far fronte al problema della pervasività dei media secondo una logica di sistema integrato e andare incontro alle esigenze dei giovani, protesi verso nuovi canali di socializzazione e di comunicazione, ma anche degli adulti, in particolare delle famiglie e delle scuole, superando concretamente il loro storico disagio sul rapporto fra media e minori.

CAPITOLO III

DOCUMENTO DI RIFLESSIONE E DI PROPOSTA PER LA TUTELA DEI MINORI NELLA PROGAMMAZIONE TELEVISIVA DI FILM IN PRIMA SERATA.

3.1 VALUTAZIONI INIZIALI ALLA LUCE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV

I primi mesi di lavoro del comitato hanno, tra gli altri, evidenziato come la programmazione dei film in prima serata da parte delle emittenti televisive rappresenti uno degli elementi di massima criticità nell'interpretazione del codice e nella sua conseguente applicazione. Si è pertanto resa necessaria una riflessione ulteriore rispetto al documento del 15 luglio orientata ad individuare, ove possibile, dei criteri, delle linee guida che consentono alle singole sezioni del comitato di lavorare in modo proficuo ed unitario, ma che soprattutto diano gambe ad un'azione di prevenzione che è operazione culturale di ampio respiro portando il Comitato stesso e le emittenti a condividere

sempre più presente nelle scelte di programmazione televisiva. Il documento che segue, si pone all'attenzione del Comitato nel segno di work in progress perfettibilità e verificabilità dei criteri e delle linee guida indicate dallo stesso, ne costituiscono infatti la premessa irrinunciabile.

Lungi dal pensare pertanto ad indicazioni definitive e definitorie, le riflessioni emerse e le proposte conseguenti vogliono rappresentare il punto di sintesi che le diverse sensibilità e professionalità, presenti in questa commissione, hanno ritenuto possano costituire elementi propositivi e condivisi nella programmazione filmica delle emittenti, cui spetta darsi criteri al riguardo (Codice di autoregolamentazione; art. 2.4 Le imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film...). Si tratta dunque di un documento di indirizzo rivolto alle emittenti che ne potranno tenere conto, sia attraverso iniziative delle singole Aziende (adozione di criteri valutativi condivisi), sia attraverso iniziative congiunte (come ad esempio aggiornamenti e integrazioni del Codice medesimo)

nello spirito dell'autoregolamentazione, ma comunque in azione sinergica e di costante confronto con lo stesso Comitato.

Com'è noto il Codice, sancendo nello spirito e nelle premesse il diritto prevalente del minore, prevede al punto 2.1. il principio, valido per la fascia della televisione per tutti, che tale programmazione “pur nella primaria considerazione degli interessi del minore, deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce d'età nel rispetto dei diritti dell'utente adulto...” nonchè, al punto 2.4. impegna le aziende a darsi strumenti propri di valutazione per l'ammissibilità in tv dei film a tutela dei minori con la possibilità di prevedere anche programmi prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, purchè con adeguati annunci. Successivamente, la delibera del 15 luglio scorso del Comitato ha stabilito che: 1. la scelta di programmazione dei film attiene alla responsabilità delle emittenti considerando il nullaosta requisito necessario ma non sufficiente; 2. il sistema di segnalazione non può essere considerato un lasciapassare universale; 3. gli strumenti di valutazione dovranno essere approfonditi.

Alla luce di queste premesse il punto di partenza del presente documento è dunque fondato sul presupposto che se, da una parte, non è ammissibile la programmazione di film in prima serata senza alcun criterio ma unicamente trincerandosi dietro il rispetto dei sistemi di segnalazione e avvertimento, al tempo stesso, la stessa fascia di programmazione non può essere esclusivamente ed integralmente diretta in modo specifico ad un pubblico di minori. Obiettivo principale del presente documento è dunque quello di suggerire alcune indicazioni affinché, con maggiore consapevolezza e trasparenza da parte delle emittenti ma anche con criteri di giudizio più formalizzati ed omogenei da parte del Comitato, si possono conciliare – sempre nella primaria considerazione dovuta agli interessi dei minori – queste due esigenze in apparente contrasto.

A tal fine si sono individuate alcune linee guida relative ai criteri di valutazione, agli strumenti di riferimento e alle modalità di gestione e programmazione che rappresentano l'avvio di una fase nuova che dovrà essere periodicamente verificata nell'efficacia a tutela del minore e, conseguentemente, aggiornata e integrata con

il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del
Comitato.

3.2 METODOLOGIA

Si può intendere per criterio “la regola, principio che si assume come norma di giudizio o dell’agire: adottare, seguire un criterio, criterio di condotta, pratico”; mentre per criterologia s’intende “la parte della filosofia che si occupa della validità dei giudizi, specialmente di quello che discrimina il vero dal falso”.

All’interno del Gruppo di lavoro tali definizioni sono state valutate in modo più esteso, considerando i criteri in relazione ai comportamenti e quindi intendendo che qualunque comportamento che applichi un criterio dovrà comunque agire all’interno di una fascia o di un ventaglio di possibilità i cui confini sono delimitati dal criterio stesso.

Il gruppo ha considerato la presentazione di un elenco di criteri come un’attiva promozione di riflessioni (culturali, educative, sociali).

E’ emerso abbastanza chiaramente come non si possa immaginare che sia possibile inserire nell’interno di mentalità, così condizionate culturalmente da una visione prettamente adulta, un’improvvisa e convinta attenzione verso una fascia

sociale “non rappresentativa, nè rappresentata” come sono ancora i minori, se non attraverso un processo che dovrà essere innanzitutto culturale. Il cambiamento di mentalità e di approccio al mondo dei minori andrà realizzato attraverso il confronto, la verifica, il desiderio di raggiungere un fine comune che è quello di tutelare i minori e che avrà bisogno necessariamente di un suo tempo.

E' anche per queste considerazioni, che si ritiene che il ruolo di controllo e di contestazione del Comitato, in caso di non rispetto delle emittenti di quanto indicato negli articoli e nello spirito del Codice di autoregolamentazione, resterà un compito importante, necessario e dedicato.

3.3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Occorre innanzitutto precisare che i criteri individuati non vogliono, nè possono rappresentare in alcun modo singoli punti di valutazione in base ai quali giudicare meccanicamente l'ammissibilità o l'inammissibilità di un film in prima serata in relazione alla tutela dei minori. Essi invece devono essere considerati unitariamente, come una sorta di griglia di riflessione, in base alla quale individuare, nell'esame complessivo dei fattori indicati e insieme agli strumenti di riferimento successivi, gli eventuali aspetti problematici per valutare, se, quando e programmare il film considerato e, contemporaneamente, con quali modalità ed interventi collocarlo in palinsesto e come gestire la sua programmazione.

- ✓ Un primo elemento di valutazione riguarda il fatto che in nessun modo i temi cruciali della violenza, sessualità e del turpiloquio, soprattutto se la trattazione e di tali temi riguarda forme esasperate ed esplicite, possono costituire il tema fondamentale dell'opera cinematografica programmata in prima serata.

- ✓ Un secondo elemento di valutazione riguarda la presenza e la partecipazione dei minori e le loro modalità di rappresentazione in situazioni problematiche.
- ✓ Un terzo elemento di valutazione riguarda il contesto narrativo della storia, il linguaggio utilizzato, l'ambientazione e il livello di coinvolgimento emotivo innescato.
- ✓ Un quarto elemento di valutazione, riguarda il messaggio veicolato dal film, i modelli proposti e la positività complessiva.
- ✓ Un quinto elemento di valutazione, infine, riguarda l'esame dei singoli contenuti e delle situazioni rappresentate, soprattutto con riferimento ai temi cruciali citati della violenza, della sessualità e del turpiloquio rispetto alla congruità, alla gratuità e alla funzionalità in relazione al contenuto del film.

L'insieme di tali elementi di valutazione dovrà quindi fare emergere un complessivo giudizio relativo alla problematicità del film esaminato e, quindi, orientare le conseguenti decisioni in merito alla collocazione oraria del film e agli interventi di gestione relativi.

In ogni caso si ritiene che la programmazione in prima serata di un film che contengono – rispetto ai cinque punti illustrati –

significativi livelli di problematicità debbano rappresentare un elemento di eccezionalità ed occasionalità nel palinsesto complessivo delle emittenti e non debbano invece costituire situazioni di programmazione sistematica e rispettiva.

Infine, un elemento sul quale la Commissione ritiene si debba operare un approfondimento è rappresentato dal cosiddetto “valore artistico” dell’opera (autori, registi, attori, ecc.) che, in mancanza di requisiti oggettivi (quali, ad esempio, premi e riconoscimenti internazionali), potrebbe effettivamente introdurre eccessivi elementi di arbitrarietà.

3.3.2 STRUMENTI DI RIFERIMENTO

Si tratta di alcuni strumenti che possono rappresentare un valido aiuto nella valutazione complessiva insieme ai criteri precedentemente illustrati. Anche in questo caso quindi, nessuno degli strumenti indicati come oggettivi ha valore esaustivo da solo, ma insieme possono concorrere a costituire una valutazione complessiva. Molto in questo senso, ad esempio, si è già detto e condiviso sul nulla osta per le sale cinematografiche che costituisce, da solo, un requisito necessario, ma non sufficiente, come bene recepisce il Codice. Gli strumenti di riferimento individuati possono essere:

- ✓ Nulla osta delle commissioni di revisione cinematografica ed eventuali riferimenti al verbale relativo al film preso in esame
- ✓ Guide professionali (ad es. Guida cinematografica Mereghetti, Movie database, Acec, Popotus etc..)
- ✓ Criteri di programmazione all'estero (particolarmente nell'unione Europea)

3.3.3 INTERVENTI E MODALITÀ DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEI FILM

Sulla base delle scelte effettuate, in base agli elementi di valutazione e agli strumenti di riferimento, potranno essere individuati ed applicati gli interventi per la messa in onda del film. Anche in questo caso non possono immaginarsi applicazioni automatiche ma, invece, dovrà essere individuata una modalità e interventi graduali e proporzionali alla eventuale problematicità del film programmato, proprio al fine di un efficace intervento culturale nell'aiutare gli adulti e le famiglie ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive. Sarà dunque, come è ovvio, responsabilità dell'emittente non solo la valutazione del film ma anche la sua gestione e la sua incisività degli strumenti adottati. Responsabilità che il Comitato dovrà successivamente valutare, nella sua azione istituzionale, in ottemperanza allo spirito e alla lettera del Codice nonché della presente riflessione. Gli interventi di gestione e le modalità di programmazione possono riguardare:

- ✓ La promozione: promozione solo al di fuori della fascia protetta, al di fuori dei programmi previsti per tutti, comunicati stampa e avvisi sui siti , sulla stampa specializzata, ecc.
- ✓ I sistemi di segnalazione: maggiore permanenza del segnale di attenzione e/o permanenza in prossimità e durante le scene più problematiche sino ad arrivare alla permanenza continuativa anche approfondendo la portata della direttiva UE 1989/1997 art. 22, eventuale scritta d'avvertenza in sovrimpressione e relativa frequenza di passaggio, annunci prima del film fuori e dentro le trasmissioni precedenti, ecc.
- ✓ Gli interventi sul palinsesto: la programmazione immediatamente precedente, la programmazione contemporanea sulle altre reti, lo spostamento del film in altra fascia oraria, la predisposizione di speciali non promozionali ma contestuali rispetto al contenuto del film, ecc.

3.3.4 RIFLESSIONI FINALI AL DOCUMENTO

In questa prima fase non vi è la concreta possibilità che l'elenco dei criteri possa essere inteso come elenco di regole. Pur nella consapevolezza dei limiti indicati, si ritiene che una attenta riflessione e valutazione delle decisioni prese se osservate per ridefinire i criteri anche in base alle esperienze acquisite.

E' per questa ragione che il Gruppo ritiene che i criteri vadano verificati nel tempo: occorre considerare che il lavoro, che si è cercato di svolgere con serietà, attenzione e rispetto delle diverse epistemologie ed appartenenze, oltre che gli interessi rappresentati dai componenti del gruppo stesso, avrà un suo reale valore se potrà avvalersi di un criterio di continuità affinché, ad intervalli definiti nel tempo e regolari possa valutare l'efficacia dei criteri proposti attraverso:

1. un'analisi a posteriori di quante denunce verranno presentate;
2. di quante richiederanno apertura e chiusura di un 'istruttoria;
3. un'ulteriore analisi di alcuni films che, pur non avendo destato attenzione particolare, non abbiano risposto a quanto segnalato dal Codice di autoregolamentazione. Ciò consentirebbe di meglio

individuare il livello di soglia di tolleranza che gli adulti considerano rispetto alla tutela dei minori di fronte alla tv.

Un tale lavoro effettuato nel tempo consentirebbe di poter valutare in termini qualitativi e quantitativi cosa è stato trasmesso dalle emittenti in prima serata e quali accorgimenti, correttivi proporre.

CAPITOLO 4

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2000/2002 TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

4.1. NORMATIVA CONTRATTUALE

Visto l'articolo 3 della Convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, di seguito denominata Convenzione, che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;

visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della Convenzione;

visto l'articolo 2, comma 5, 3³ e 4³ disposizione della legge 30 aprile 1998, n. 122;

accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 e' fissata al 31 dicembre 1999;

ritenuta, pertanto, la necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio;

tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato Ministero - in persona del Segretario Generale Ing. Giorgio Guidarelli Mattioli - e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di seguito denominata concessionaria, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione prof. Roberto Zaccaria, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI

premesso

- che il settore della comunicazione radiofonica e televisiva sta attraversando una fase caratterizzata da profondi cambiamenti che determinano impatti sui modelli di interpretazione delle attività e quindi, in prospettiva, anche sugli assetti industriali degli operatori;

omissis...

- che i suddetti mutamenti pongono la questione dell'accesso all'informazione, alla cultura, alla formazione e alle reti di comunicazione quale prerequisito per la realizzazione dei diritti della persona e per il funzionamento del sistema democratico;
- che la realizzazione delle infrastrutture della comunicazione, l'alfabetizzazione alle nuove forme di comunicazione, la produzione di identità culturale possono essere elementi fondamentali per la modernizzazione del Paese e per la crescita della sua economia;

- che la missione di servizio pubblico affidata alla concessionaria si compone di un insieme organico e indivisibile di compiti ed obblighi, determinati dalle disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali regolatrici della materia e nella Convenzione accessiva alla concessione ed ulteriormente specificati nel presente contratto di servizio e nelle convenzioni aggiuntive stipulate con la pubblica amministrazione tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi della normativa vigente;
- che le attività di servizio pubblico nel settore radiotelevisivo sono essenzialmente finalizzate ad arricchire la dinamica formativa dell'identità culturale, intesa quale insieme dei valori, linguaggi e
- comportamenti - in particolare quelli richiamati dalla Carta costituzionale - della collettività nazionale ed aperti agli apporti innovativi conseguenti all'inserimento nella dimensione europea;
- che nel nuovo scenario economico e sociale, la concessionaria deve continuare a garantire, anche in forme nuove, secondo criteri di pluralismo interno, di completezza e di obiettività, quei fini di ordine informativo, culturale e sociale che l'hanno storicamente contraddistinta dagli altri operatori della comunicazione;
- che e' dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo garantire la manifestazione delle variegate realtà del mondo del

lavoro, sociali e culturali emergenti che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informivi, con particolare attenzione a quelle relative al volontariato, femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord Sud;

considerato

che le finalità generali del servizio pubblico possono essere così sintetizzate:

garantire, nell'ambito del sistema pluralistico degli operatori della comunicazione, un'informazione imparziale, completa ed indipendente;

dare una rappresentazione più ampia possibile delle diverse istanze politiche, sociali e culturali presenti nella società e contribuire alla formazione di una coscienza critica;

promuovere, anche attraverso una specifica attenzione alle tematiche del senso civico e della storia della collettività nazionale, la piena identità culturale del Paese, la formazione permanente, l'alfabetizzazione multimediale, il libero accesso del pubblico agli eventi di interesse generale, in modo da contribuire all'arricchimento dei contenuti e all'effettività del fondamentale diritto di cittadinanza;

promuovere le capacità produttive, creative e culturali del Paese, favorendo uno sviluppo equilibrato del sistema nazionale della comunicazione audiovisiva, al contempo assecondando quello del sistema europeo, al fine di evitare che il progresso tecnologico e

offerte possano portare alla marginalizzazione dell'uno e dell'altro sistema;

promuovere lo sviluppo tecnologico del settore, con iniziative in grado di favorire l'innovazione e la sperimentazione nel campo della multimedialità;

promuovere la diffusione nel mondo della lingua e della cultura italiane, anche attraverso

strumenti e modalità innovative;

che la missione di servizio pubblico affidata alla concessionaria si compone di un insieme organico e indivisibile di compiti ed obblighi, determinati dalle disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali regolatrici della materia e nella Convenzione accessiva alla concessione ed ulteriormente specificati nel presente contratto di servizio e nelle convenzioni aggiuntive stipulate con la pubblica amministrazione tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi della normativa vigente;

che le attività di servizio pubblico nel settore radiotelevisivo sono essenzialmente finalizzate ad arricchire la dinamica formativa dell'identità culturale, intesa quale insieme dei valori, linguaggi e comportamenti - in particolare quelli richiamati dalla Carta costituzionale - della collettività nazionale ed aperti agli apporti innovativi conseguenti all'inserimento nella dimensione europea;

che nel nuovo scenario economico e sociale, la concessionaria deve continuare a garantire, anche in forme nuove, secondo criteri di pluralismo interno, di completezza e di obiettività, quei fini di ordine informativo, culturale e sociale che l'hanno storicamente contraddistinta dagli altri operatori della comunicazione;

che e' dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo garantire la manifestazione delle variegata realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi, con particolare attenzione a quelle relative al volontariato, femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord Sud;

considerato che le finalità generali del servizio pubblico possono essere così sintetizzate:

garantire, nell'ambito del sistema pluralistico degli operatori della comunicazione, un'informazione imparziale, completa ed indipendente;

dare una rappresentazione più ampia possibile delle diverse istanze politiche, sociali e culturali presenti nella società e contribuire alla formazione di una coscienza critica;

promuovere, anche attraverso una specifica attenzione alle tematiche del senso civico e della storia della collettività nazionale, la piena identità culturale del Paese, la formazione permanente, l'alfabetizzazione multimediale, il libero accesso del pubblico agli eventi di interesse generale, in modo da contribuire all'arricchimento dei contenuti e all'effettività del fondamentale diritto di cittadinanza;

promuovere le capacità produttive, creative e culturali del Paese, favorendo uno sviluppo equilibrato del sistema nazionale della comunicazione audiovisiva, al contempo assecondando quello del sistema europeo, al fine di evitare che il progresso tecnologico e la moltiplicazione delle offerte possano portare alla marginalizzazione dell'uno e dell'altro sistema;

promuovere lo sviluppo tecnologico del settore, con iniziative in grado di favorire l'innovazione e la sperimentazione nel campo della multimedialità;

promuovere la diffusione nel mondo della lingua e della cultura italiane, anche attraverso strumenti e modalità innovative;

considerato

che le finalità generali sopra richiamate si specificano nei seguenti obiettivi più particolari:

sperimentare nuovi sistemi di trasmissione e diffusione dei segnali radiofonici e televisivi, in particolare nel campo delle tecnologie digitali;

sviluppare un tipo di offerta che sia in grado di realizzare nei diversi generi della programmazione un costante aumento della qualità complessiva, potendo a tal fine la concessionaria avvalersi di sistemi per la misurazione di specifici parametri ed indicatori sulla qualità percepita e per il monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico e di organismi consultivi quali la Consulta Qualità, finalizzati al controllo ed alla riqualificazione dell'offerta;

sviluppare un'offerta caratterizzata da completezza e varietà, capace di raggiungere obiettivi diversificati e in grado di rispondere ai bisogni differenziati del pubblico;

promuovere e diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la rappresentazione dei diversi aspetti delle realtà imprenditoriali, culturali e sociali del Paese;

interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali, anche mediante la più appropriata utilizzazione, ad opera della concessionaria, della propria rete regionale per consentire un'efficace espressione delle diverse vocazioni che provengono dal territorio al fine di apportare maggiore ricchezza anche alla programmazione nazionale;

operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche;

considerato

- che la concessionaria sviluppa la qualità del servizio pubblico in tutte le sue produzioni ed è impegnata a perseguire obiettivi di qualità della programmazione anche come parametro per competere nel mercato degli ascolti;
- che la concessionaria, per realizzare la missione di servizio pubblico, svolge le proprie attività in ambito sia regionale sia nazionale sia internazionale secondo criteri di efficienza, di produttività e di economicità e con logiche di autonomia imprenditoriale;
- che la concessionaria opera, nelle aree di attività non impegnate dai compiti e dai vincoli di servizio pubblico a norma delle sopra richiamate disposizioni che ne definiscono l'ambito, secondo una logica competitiva, mantenendo la compatibilità con le finalità generali sopra richiamate, nel rispetto delle leggi generali regolatrici della materia;
- che i risultati in termini di efficienza e di competitività conseguiti dalla concessionaria al di fuori dei compiti di servizio pubblico costituiscono elemento essenziale per garantire economicità ed efficacia anche nello svolgimento dei compiti predetti;

- che la concessionaria definisce la propria struttura organizzativa, ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico, in coerenza con le disposizioni nazionali e comunitarie, per assicurare la necessaria trasparenza nell'utilizzazione delle risorse, attraverso opportune forme di distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da risorse di natura pubblica e le attività finanziate dal mercato;

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1

Principi generali

La concessionaria espleta i servizi in concessione alle condizioni previste dalla Convenzione e dal presente contratto, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

Il presente contratto viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito dai documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso di

inflazione, nonché ad altri eventuali specifici parametri del settore radiotelevisivo.

Il presente contratto stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi indicati nella Convenzione in materia di assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché di miglioramento della qualità del servizio considerando, ove pubblicati, anche i migliori risultati delle corrispondenti realtà europee comparabili alla concessionaria, con riferimento, a titolo esemplificativo, almeno alle seguenti macro aree: livello e andamento della redditività operativa, livello e andamento dell'indebitamento finanziario, struttura ed evoluzione delle differenti tipologie di costo afferenti la gestione operativa, livello e andamento della produttività dei principali fattori produttivi impegnati, caratteristiche tecniche e qualitative di erogazione del servizio, livelli medi dei canoni di abbonamento, ove applicati.

CAPO II

Programmazione e servizi

Art. 2

Programmazione televisiva

La concessionaria si impegna, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto, ad un'offerta televisiva costantemente aggiornata sulla base delle esigenze dei telespettatori e della società, mediante un processo di ridefinizione dei modelli di prodotto e attraverso un'azione di innovazione e sperimentazione, che tenga conto di appositi indicatori periodici di qualità dei programmi del monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico, anche avvalendosi della Consulta Qualità, e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, sia adeguati livelli di qualità sia il rispetto dei principi di completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione. La concessionaria si impegna a consolidare la propria missione educativa ed informativa, rafforzando la struttura della sua offerta di informazione, cultura, spettacolo nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. Una particolare attenzione sarà riservata ai temi dell'alfabetizzazione informatica ed all'educazione alla comunicazione.

Nel contesto dell'accentuazione del proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale, che utilizza come linea guida il concetto della qualità che attraversi orizzontalmente tutti i comparti, dall'ideazione al doppiaggio e tutti i generi dell'offerta televisiva, la concessionaria dovrà garantire la differenziazione della programmazione sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, tenendo prioritariamente conto dei seguenti macro-generi televisivi:

telegiornali: appuntamenti di informazione quotidiana, interna ed estera, tramite le testate giornalistiche della concessionaria che coprano l'intero arco della giornata con cadenza sistematica, garantiscano la necessaria copertura in tutte le fasce orarie e non siano interrotti, all'ora interna, dalla trasmissione di messaggi pubblicitari;

informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume e società, dibattiti, ecc. In questo ambito rientrano anche le rubriche di approfondimento di rete e di testata e i programmi informativi dedicati all'informazione sull'attività degli organi istituzionali nonché delle Regioni e delle Autonomie locali e all'informazione parlamentare;

cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte, dell'ambiente e che dedichino adeguati spazi di programmazione ai più significativi eventi nei settori delle opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie, delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi, didattici, di formazione professionale. In questo ambito rientrano anche i prodotti cinematografici e di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di produzione italiana ed europea, nonché quelli di particolare livello artistico o che siano ispirati a tematiche sociali di chiara evidenza e i documentari. Le quote di trasmissione dovranno rispettare le normative vigenti;

servizio: programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che trattino, con linguaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute, il lavoro, l'ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadino) e delle fasce deboli. In questo ambito sono considerate anche le rubriche religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi destinati a particolari malattie di impatto sociale.

Nel genere televisivo "servizio" rientrano anche programmi del genere "intrattenimento" (musicali, rotocalchi, varietà) purché con carattere di straordinarietà e chiaramente dedicati a particolari tematiche di carattere sociale;

bambini e giovani: programmi specifici che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva e programmi, riguardanti tutti i generi televisivi, indirizzati allo specifico target di pubblico di bambini e giovani, inclusi i programmi contenitori di prodotti di acquisto (cartoni, fiction, ecc.) qualora destinati alla visione familiare;

sport: programmi e telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali ed internazionali riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette "minori", nell'ottica anche della valorizzazione del ruolo sociale e formativo dello sport.

La concessionaria si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria programmazione complessiva annuale televisiva e non meno dell'80 per cento per la terza rete - programmazione classificata per generi secondo le attuali codifiche utilizzate dalla concessionaria - ai programmi di cui

alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 2 e trasmessi in orari di buon ascolto compresi quelli di "prime time". La programmazione di cui al comma precedente dovrà essere distribuita in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari, con particolare attenzione tra le ore 7 e le 23, e ripartita in forma equilibrata tra le reti, inclusa quella di maggiore ascolto.

Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi del presente articolo e dei successivi articoli 5 e 6, la concessionaria è tenuta a trasmettere per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, dettagliata informativa, riferita a ciascuna rete televisiva terrestre, che indichi il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film e fiction, documentari, intrattenimento. La concessionaria, inoltre, si impegna a trasmettere annualmente una relazione sui criteri di allocazione delle risorse da canone per ciascuna rete. Per ciascun periodo, e con il dettaglio sopra specificato, dovrà, inoltre, essere fornito il dato relativo alla diffusione media giornaliera. Sulla base dei dati di cui al presente comma la

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può, nei limiti della normativa vigente, formulare motivate proposte alla concessionaria in ordine all'attuazione del presente articolo.

Nell'ambito della programmazione televisiva è anche incluso il servizio Televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro, trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere. Sulla rete regionalizzata il Televideo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto dell'autonomia della testata giornalistica, dedicherà, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo andranno evidenziati come tali.

Art. 5

Programmazione televisiva per bambini e giovani

Nell'ambito del riconoscimento del diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e

morale dei minori, la concessionaria si impegna a realizzare,

all'interno delle quote di programmazione televisiva indicate

all'articolo 2, con l'ausilio di esperti particolarmente

qualificati, programmi per bambini e giovani che rispettino le

esigenze e la sensibilità della prima infanzia e dell'età

evolutiva, anche tenendo conto degli indirizzi degli organi

istituzionalmente preposti in materia di tutela dei minori e del

codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra

televisione e minori approvato dalla concessionaria. Nel

riconoscimento del diritto prevalente di cui sopra, anche nelle

fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai

minori compresa la programmazione del prime time, la

concessionaria dovrà dedicare particolare attenzione critica ai

messaggi di violenza ed intolleranza veicolati direttamente ed

indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro

influenza sulle fasce deboli e sui minori. La concessionaria si

impegna, altresì, ad un controllo qualitativo e preventivo sul

contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari affinché questi rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e non mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalità. Al fine di garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche per le fasce della prima infanzia la concessionaria si impegna a contraddistinguere nella programmazione di cui al presente comma la pubblicità con percepibili marchi visivi e sonori e ad evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni. In particolare si impegna a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, durante le trasmissioni a loro dedicate, ed in prossimità delle stesse, programmi promo e trailer in contrasto con i principi descritti. In attuazione degli impegni di cui al comma 1, la concessionaria svilupperà specifici progetti, realizzati anche grazie all'ausilio di esperti particolarmente qualificati e di organismi di consultazione sulla qualità delle trasmissioni, che prevedano, oltre agli speciali telegiornali per bambini e giovani già prodotti, anche la sperimentazione di nuovi programmi.

2-bis. Ai fini di cui al presente articolo, la concessionaria potrà avvalersi di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, proposti per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti, tra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela.

2-ter. La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia, ed a comunicare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 le linee di programmazione per i minori che intende realizzare e le iniziative adottate.

Castelli di Sabbia e Mare di Antenne 2004 - Questionario sul rapporto tra Bambini e Televisione -

Campione: 68
bambini dagli 11 ai
14 anni

Quanti apparecchi televisivi ci sono nella tua casa?	Uno 9	da uno a tre 27	più di tre 32	13,24%	39,71%	47,06%		
Possiedi la parabola?	Sì 22	No 46		32,35%	67,65%			
Se la possiedi, guardi spesso i programmi sulla parabola?	Sì 7	No 1	A volte 14	10,29%	1,47%	20,59%		
Quanto tempo al giorno guardi la televisione?	meno di 2 ore 8	2-4 ore 44	5 ore 10	Oltre 7	11,76%	64,71%	14,71%	10,29%
Con chi la guardi solitamente?	Con i miei genitori 25	Con i miei amici 10	Da solo 33	36,76%	14,71%	48,53%		
Chiedi il permesso ai tuoi genitori per guardare la televisione?	Sì 0	No 47	Solo quando il programma è sconsigliato ai minori 21	0,00%	69,12%	30,88%		
Parli con loro di quello che vedi in TV?	Sì 9	Sì, spesso 48	No 11	13,24%	70,59%	16,18%		

Sai che le TV che violano le "fasce protette" (7,00-22,30) e "superprotette" (16,00-19,00) sono punite con una multa?	Si 36	No 32			52,94%	47,06%				
Pensi che sia giusto punire chi viola queste regole?	Si 61	No 7			89,71%	10,29%				
Sei stato informato dell'esistenza di queste regole? Da chi?	Si, dai miei genitori 28	Si, a scuola 33	Si, dalla televisione 1	No, non ne sono stato informato 6	41,18%	48,53%	1,47%	8,82%		
Sai che esistono dei "bollini" per indicare quali sono i programmi sconsigliati ai bambini?	Si 57	No 1	Li ho notati, ma senza capirne il significato 10			83,82%	1,47%	14,71%		
I programmi televisivi sono, secondo te, intelligenti?	Si 8	No 13	In parte 47			11,76%	19,12%	69,12%		
La televisione ti sembra divertente?	Si 43	No 1	In parte 26			63,24%	1,47%	38,24%		
Ritieni che la televisione insegna qualcosa?	Si 19	No 5	In parte 44			27,94%	7,35%	64,71%		
Che reti guardi più spesso?	Le reti RAI 19	Le reti Mediaset 48	Reti locali 0	Altre reti 1			27,94%	70,59%	0,00%	1,47%
Che programmi televisivi preferisci?	Cartoni animati 35	Reality shows 10	Quiz 3	Altro 20			51,47%	14,71%	4,41%	29,41%
Sai cosa sono i reality shows?	Si 37	No 31			54,41%	45,59%				
Li guardi?	Si 16	No 20	A volte 32			23,53%	29,41%	47,06%		

Sai che le TV che violano le "fasce protette" (7,00-22,30) e "superprotette" (16,00-19,00) sono punite con una multa?	Si 22	No 37			37,29%	62,71%				
Pensi che sia giusto punire chi viola queste regole?	Si 40	No 19			67,80%	32,20%				
Sei stato informato dell'esistenza di queste regole? Da chi?	Si, dai miei genitori 33	Si, a scuola 12	Si, dalla televisione 1	No, non ne sono stato informato 13	55,93%	20,34%	1,69%	22,03%		
Sai che esistono dei "bollini" per indicare quali sono i programmi sconsigliati ai bambini?	Si 41	No 11	Li ho notati, ma senza capirne il significato 7			69,49%	18,64%	11,86%		
I programmi televisivi sono, secondo te, intelligenti?	Si 20	No 17	In parte 22			33,90%	28,81%	37,29%		
La televisione ti sembra divertente?	Si 37	No 6	In parte 16			62,71%	10,17%	27,12%		
Ritieni che la televisione insegni qualcosa?	Si 20	No 16	In parte 23			33,90%	27,12%	38,98%		
Che reti guardi più spesso?	Le reti RAI 24	Le reti Mediaset 26	Reti locali 4	Altre reti 5			40,68%	44,07%	6,78%	8,47%
Che programmi televisivi preferisci?	Cartoni animati 39	Reality shows 4	Quiz 5	Altro 11			66,10%	6,78%	8,47%	18,64%
Sai cosa sono i reality shows?	Si 34	No 25			57,63%	42,37%				

Li guardi?	Si	No	A volte			
	9	43	7		15,25%	72,88%
						11,86%
Pensi che i reality shows si occupino dei problemi "veri" delle persone?	Si	No				
	8	51			13,56%	86,44%

Pensi che i reality shows si occupino dei problemi "veri" delle persone?	Si	No		
	12	56	17,65%	82,35%

CAPITOLO V

IL MOIGE

5.1 IL MOIGE

Movimento italiano Genitori è una organizzazione di promozione sociale ,onlus,riconosciuta dal Governo italiano e presente in 35 provincie ,con oltre 30.000 genitori.

Il moige è anche una onlus iscritta nel registro nazionale delle aps.

Tale organismo è di carattere apartitica e aconfessionale,agisce per:

- la promozione e la tutela dei diritti dei genitori e dei minori nella vita sociale ed economica ,culturale ed ambientale;
- promuovere il riconoscimento del ruolo sociale dei genitori come funzione centrale e fondante della società civile;
- tutelare il diritto dei genitori a crescere ed educare i figli liberamente;
- tutela e promuove la genitorialità responsabile.

5.2 L'AZIONE

Organizza iniziative ,campagne e progetti con il sostegno economico dei cittadini ,enti,ed attraverso forme di compartecipazione e sponsorizzazioni con soggetti “profit” sensibilizzati al fine di migliorare:

- televisione,cinema e newmedia
- scuola ed educazione
- sicurezza ed ambiente
- formazione e diritti

5.3 IL MOIGE PER LA TV,IL CINEMA ED I NEW MEDIA

Sensibilizza il genitore ad un uso più attento e consapevole della Tv. Attraverso il monitoraggio dei palinsesti televisivi controlla ed analizza la programmazione destinata ai bambini.

Il MOIGE si occupa anche di intervenire sulla prevenzione della pedofilia, promuovendo per primo una campagna informativa nazionale collaborando con le maggiori reti televisive nazionali, periodici ed emittenti radiofoniche, ed utilizzando un teatro itinerante che sensibilizzasse al problema i bimbi delle scuole elementari del Lazio.

Quest'organismo si è anche interessato alla formazione specifica dei genitori, organizzando il progetto "Bimbo sereno", indirizzato specificamente ai neo-genitori, e il progetto "Mamme sedute in metrò", mirato a sensibilizzare la cortesia delle altre mamme qualora siano in presenza di donne in stato interessante.

5.4. CASISTICA SPECIFICA

Il MOIGE è intervenuto anche in casi specifici in cui, all'interno di trasmissioni televisive o negli spot che ne intervallavano la programmazione, veniva violato il codice di autoregolamentazione tv e minori attraverso la reiterazione di un linguaggio volgare o immagini allusive poco idonee alla fascia oraria di programmazione e all'utenza presente in quella fascia.

Un caso recente è costituito dalla sospensione della messa in onda di uno spot, quello delle patatine "Amica Chips", che secondo il MOIGE violava gli articoli 1(lealtà pubblicitaria), 9(violenza, volgarità, indecenza) e 10(convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona) del codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

Dopo centinaia segnalazioni da parte dei genitori, il MOIGE aveva formalmente protestato per la volgarità dello spot che aveva come protagonista il porno-divo Rocco Siffredi, e con tempestiva solerzia il Giurì ne ha sospeso la messa in onda.

Nel 2005 il MOIGE ha anche assegnato la "maglia nera" ad una tra le reti televisive italiane, Italia 1, che nel 2005 ha articolato la sua programmazione con il Wrestling, le volgarità di Camera caffè

e Will & Grace, le scene raccapriccianti di CSI o La Talpa, e I Griffin, cartone animato trasmesso all'ora di pranzo ed esplicitamente rivolto ad un pubblico adulto. Per non parlare del peggior "telegiornale" del nostro paese, Studio Aperto, che, fatta eccezione per un paio di servizi su fatti di cronaca, che più che illustrare l'accaduto toccano, con un linguaggio mieloso e musica di sottofondo deprimente, le corde più patetiche del popolino, ormai si occupa solo di gossip.

La rete più gradita ai genitori è Rai 3, che si è dimostrata, secondo il MOIGE, la più attenta ai minori e che non è mai stata oggetto di proteste. Seguono Rai 2 e Rai 1.

Il MOIGE ha anche espresso il suo giudizio a proposito della LEGGE GASPARRI, che non sarebbe sufficiente a tutelare i minori e ad impedire la programmazione di trasmissioni dal contenuto esplicito e volgare non adatti ai minori. "Evidente"-afferma Maria Rita Munizzi, presidente del Moige-"è l'urgenza di una legge quadro ad hoc che dia norme caute per le tutela dei minori. Una legge che freni questo continuo abuso perpetrato attraverso i mezzi televisivi e di comunicazione".

CONCLUSIONI

Impegnativo è stato l'accordo di collaborazione scientifica tra il dipartimento di sociologia e comunicazione e l'autorità per le garanzie nella comunicazione per l'analisi delle due consultazioni pubbliche. La prima si intitolava *La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori*, la seconda *La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche*.

La prima indagine, partendo dai continui mutamenti che caratterizzano il rapporto fra media e minori, intende acquisire elementi di informazione e documentazione per lo studio di alcune problematiche connesse alla programmazione televisiva nella cosiddetta *fascia oraria protetta*. In particolare, essa intende approfondire alcuni aspetti riguardanti le modalità trasmissive, quali la possibilità di iniziative di prevenzione, di vigilanza attiva, nonché la qualificazione dei contenuti dei programmi.

La seconda indagine è stata finalizzata ad acquisire elementi di informazione e documentazione per lo studio di alcune problematiche connesse alla tutela dei minori nell'utilizzo

delle reti telematiche, in particolare di internet, tenendo conto delle possibilità(per i minori e per gli educatori) di controllo, diretto ed indiretto, sull'accesso alle reti e alle informazioni veicolate.

Alla tutela dei minori si è intervenuti con una consultazione pubblica dell'AGCOM. L'autorità chiede ai soggetti interessati di rispondere ad una serie di quesiti.

-E' opportuno continuare ad utilizzare la fascia oraria come strumento di prevenzione e vigilanza a tutela dei minori?

-Quali strumenti si potrebbero realizzare in alternativa?

-Quali compiti potrebbero essere attribuiti in una emittente televisiva, ad un responsabile della programmazione dedicata ai minori, anche al fine di incentivare l'attività di prevenzione?

La risposta a questi interrogativi è stata rifiuta nella *Legge 6 Agosto 1990 n.223, Legge 30 Aprile 1998 n.22, Legge 30 Maggio 1995 n. 203, Direttive Europee 89/552 e 97/36*. Anche se ci possono sembrare a primo acchitto sufficienti ed esaustive per

la risoluzione di una problematica così importante, non sono sicuramente omogenee e tampoco risolutive del problema.

La soluzione potrebbe essere una legge che in maniera chiara, semplice, non solo come contenuti ma anche come possibilità concreta di attuazione, arrivi in maniera decisa al cuore del problema. Le numerose attività fino ad oggi espletate da organismi nazionali ed internazionali, nonché dal Governo, rendono questo compito, anche se arduo, possibile. Infatti, le problematiche connesse all'esigenza di tale disciplina, risolvono definitivamente sia la questione legislativa sia quella morale.

Non poca attenzione merita lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, che in Italia ha subito forti penalizzazioni. Prima di tutto l'importanza della comunicazione attraverso tale tipo di spettacolo, non può essere sottovalutata, soprattutto per la capacità di trasmettere non solo idee, comportamenti ma anche valori.

La televisione, la stessa cinematografia, non può di certo sostituire il valore di approcci umani che lo spettacolo dal vivo, in maniera insostituibile, conferisce ad ogni rappresentazione. Sicuramente, il pubblico a cui è diretto è

inferiore alla molteplicità dei costi da sostenere per la sua realizzazione, e soprattutto troppo condizionato da scelte che non investono gli stessi minori ma i loro genitori. Questo ostacolo potrebbe demotivare gli addetti ai lavori alla produzione, ed è per questo che dovrebbero essere supportati da finanziamenti emessi da enti specifici. Il bisogno cresce in vista anche della maggior tutela che dovrebbe avere tale problematica. Positiva potrebbe essere la metodologia ed altre soluzioni istituzionali, come ad esempio quella che ha visto nascere in Gran Bretagna la *Broadcasting Standard Commission* all'indomani del *Broadcasting Act* del 1996.

**INTEGRAZIONE CONSULENZA NOTA N. 8196 DEL
28.3.06**

PRESENTAZIONE

Questo lavoro ha l'arduo compito di persuadere in vecchio stile, che in ultima istanza mira a convincervi di una cosa: la cultura di massa negli ultimi trent'anni è diventata, in media, più complessa ed intellettualmente impegnativa.

Laddove molti commentatori vedono una corsa verso il fondo e un ottundimento –una società sempre più infantilizzata, per usare le parole di George Will, -io vedo una storia progressiva: la cultura popolare diventa più sofisticata, pretendendo un impegno cognitivo maggiore ogni anno.

Pensiamolo come una specie di beneficio lavaggio del cervello: i media più diffusi stanno rendendo costantemente, ma impercettibilmente più acuta la nostra mente, anche quando ci tuffiamo in un intrattenimento di solito considerato di bassissima lega.

Questa tendenza verso l'alto è stata battezzata "curva del dormiglione", traendo il nome dalla sequenza della parodia di film di fantascienza *IL Dormiglione*, in un'équipe di scienziati del 2173

rimane sconvolta dal fatto che la società del Ventesimo secolo non fosse riuscita a comprendere i benefici nutrizionali di torte di crema e merendine.

Spero che l'argomentazione sviluppata qui faccia rilevare una sensazione già provata in passato- anche se prima rimossa—la sensazione che la cultura di massa non sia costretta in una spirale discendente di degrado.

La prossima volta che si sentirà qualcuno lamentarsi dei personaggi violenti della TV, Cinema, o della nudità che appare sullo schermo, si dovrà pensare che la Curva di dormiglione continua a salire costantemente.

In realtà ci serve solo un nuovo tipo di barometro per misurare la differenza.

Da qui è facile capire come ogni fase ha i propri momenti, ogni infanzia ha i suoi talismani, oggetti sacri che al mondo esterno paiono abbastanza innocui, ma capaci di scatenare un turbinio di ricordi ben vividi nel bambino cresciuto che se li trovi davanti.

LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

I film hanno subito una trasformazione incisiva.

La maggior complessità dei film più famosi, ovviamente si rispecchia negli aspetti televisivi e tecnologici: effetti speciali sorprendenti, ritmi e cambi di scena velocissimi. È uno sviluppo interessante, e anche divertente, ma non è uno di quelli che probabilmente avranno effetti benefici sulla nostra mente.

La curva del dormiglione cinematografica è più pronunciata nel genere dei film per bambini. I grandissimi successi degli ultimi anni – *Toy Story*, *Shrek*, *Monster e Co.*, e alla ricerca di *Nemo* – seguono percorsi narrativi molto più intricati di film come: *Il Re Leone*, *Mary Poppins*, o *Bambi*.

Sono state scritte molte cose sull'abilità con cui i creatori di questi film più recenti hanno inserito vari strati d'informazione negli intrecci, nei dialoghi e negli effetti visivi, dando vita ad una specie di ibrido che entusiasma i bambini senza annoiarli gli adulti (per esempio *Toy Story* contiene una moltitudine di riferimenti visivi ad altri film – *I Predatori dell'Arca Perduta*, *Uomini veri*, *Jurassic Park* – che non sfigurerebbero in un episodio dei *Simpson*).

Il cambiamento più significativo in questi film recenti sta soprattutto nella struttura.

Prendiamo per esempio gli intrecci di *Bambi*, (1942) ,*Mary Poppins* (1964) ed *Alla Ricerca dell'Arca perduta* (2002).

Vogliamo per un momento mettere da parte le lezioni di vita di ciascun film preso ad esempio -tutti lodevoli,ovviamente- e concentrarci sul numero di personaggi distinti che in ciascun hanno un ruolo importante nell'intreccio che sono presentati con una serie di informazioni biografiche e che si sviluppano o cambiano nel corso del racconto (personaggi con un "arco storico",come si usa dire nel gergo degli sceneggiatori).

Tutti e tre i film contengono un'unità familiare alla base : *Bambi* e Fiore, i Banks, Nemo e suo padre vedovo..Hanno anche uno o due personaggi collaterali che completano il nucleo familiare: Tamburino, *Mary Poppins* e Bert, la smemorata Dory.Ma oltre a queste caratteristiche condivise,gli intrecci divergono molto.

La storia di *Bambi* si svolge quasi esclusivamente intorno a questi tre personaggi centrali; *Mary Poppino* presenta circa altri cinque personaggi che possiedono una propria storia distinta e informazioni biografiche (Bert lo spazzacamino,lo zio, il presidente della Banca).

Ma per seguire l'intreccio di *Nemo*, bisogna prestare attenzione a quasi una ventina di personalità particolari: i tre compagni di scuola di Nemo e l'insegnante; i tre squali pentiti, fra cui Bruto, che "non ha mai avuto un papà"; i sei pesci nell'Acquario, guidati da Gill, la cui cicatrice sul lato destro lo lega a Nemo e ala sua pinna sinistra atrofica; Scorza, la tartaruga surfista; Amilcare, il pellicano; il dentista proprietario dell'acquario e la sua terribile nipotina. Aggiungiamo anche una decina di cammei oceanografici: balene, aragoste, meduse, ognuno dei quali ha un ruolo ben preciso nella narrativa pur non possedendo una personalità chiaramente definita.

Alla luce di tali premesse posso confermare che si può guardare *Nemo* decine di volte e trovare ancora nuove informazioni ad ogni replica, e ciò proprio perché la narrazione contiene così tanti "archi storici" allo stesso tempo.

Per quanto riguarda la mente del bambino, ogni visione lo addestra a tenere presenti tutti i vari intrecci, in una sorta di ginnastica mentale.

Per vedere un'altra vera propria esplosione della complessità cinematografica, bisogna osservare quei successi che fluttuano a metà classifica, dove troveremo una crescita significativa dei film

costruiti su intrecci incredibilmente complessi, che richiedono grande concentrazione e capacità d'analisi da parte del pubblico anche solo per capire che cosa stia accadendo sullo schermo.

Considero questi film una sorta di genere a sé stante :il rompicapo, un film costruito appositamente per disorientare lo spettatore, per creare scompiglio nella mente.

La lista include *Essere John Malkovic*, *Pulp Fiction*, *L.A. Confidential*, *I soliti sospetti*, etc..

Alcuni di questi film impegnano la mente creando una fitta rete di linee narrative collegate fra loro; alcuni nascondono al pubblico informazioni fondamentali; altri inventano nuovi schemi temporali che invertono il tradizionale rapporto fra causa ed effetto; altri ancora confondono volutamente il confine tra finzione e realtà.

Quando invece si vuole avanzare la possibilità di un punto d'incontro fra romanza –letteratura e cinema sicuramente successo popolare lo si trova in Charles Dickens, che da un lato fu il più famoso e dall'altro il più innovativo.

La brillantezza di Dickens risiede nella sua capacità di espandere i limiti formali del romanzo e, nel contempo, attrarre un pubblico di massa impaziente di leggere le sue opere.

In effetti Dickens contribuì con le sue opere all'invenzione di alcune convenzioni fondamentali dell'intrattenimento di massa: grandi gruppi di perfetti estranei uniti dall'interesse condiviso per una narrativa costruita in serie- che ora noi diamo per scontate. Ma se questa tendenza a lungo termine della cultura di massa muove verso una complessità maggiore (vedi *Bambi* e *Screk*), c'è la prova a dimostrazione del fatto che il cervello del bambino sta riflettendo il cambiamento, e gli stessi mass media forniscono una palestra mentale sempre più esigente, esistono dati empirici in grado di mostrarci che i muscoli se stimolati crescono di conseguenza.

LO SPETTACOLO DAL VIVO

IL TEATRO

La parola *tetro* deriva da un verbo greco (*theaomai*) che significa “guardare”, esattamente come la parola *spettacolo*, derivante dal latino *specto*: che significa “osservo attentamente, ammiro”.

Da diversi anni la scuola attraverso i progetti di spettacolo, i laboratori teatrali ha cercato l'integrazione di bambini che spesso si sentivano emarginati impedendo una vera e propria integrazione foriera di crescita e di convivenza armoniosa e costruttiva.

Il teatro sia come conduttore di emozioni, impressioni, nonché di sensazioni alcune volte puntava proprio al difficile compito di trasmettere i valori della vita di comunione le esigenze di alcune classi meno abbienti, la moralità delle azioni di talune persone attraverso qualcosa non solo di visivo ma soprattutto attraverso la mimica e l'approssimazione alla realtà.

Dal 1992 Laurent Dupont sviluppa una ricerca teatrale rivolta al mondo dell'infanzia, inserendosi all'interno del movimento francese D'Eveil Culturel.

Le strutture teatrali che hanno appoggiato le proposte di una migliore produzione teatrale rivolta all'infanzia hanno dovuto inventare le strategie necessarie ad aprire nuove collaborazioni

con le amministrazioni comunali e le associazioni da coinvolgere, per poter creare un contesto idoneo alla fruizione di queste particolari avventure artistiche.

Tal iniziative hanno aperto un vasto campo di riflessione a livello Europeo che ha coinvolto i diversi settori della ricerca psico-pedagogica ,richiamando l'attenzione dalle sfera politica e permettendo il nascere di co-produzioni tra artisti e strutture teatrali.

La ricerca del tam è frutto di una lunga sperimentazione all'interno degli asili,scuole elementari e medie.

Il linguaggio visivo e sono utilizzato all'interno della scrittura scenica ,privilegia quegli elementi che costituiscono il patrimonio comune del bambino,durante la sua attività ludica,e dell'attore,nel suo giuoco scenico.

Rispetto all'uso della parola vengono privilegiati alcuni aspetti:

-il suono,che accompagna e rafforza (intensifica) il gesto nel suo divenire;

-la voce,intesa come energia vitale del respiro ed elemento fondamentale nel rapporto con la madre;

-le materie che richiamano l'universo quotidiano delle esperienze di percezione sensoriale (la stoffa, la sabbia, l'acqua, la terra, etc...);

-gli oggetti che stimolano l'interazione con l'altro e del mondo circostante;

-tutti quegli elementi che appartengono al linguaggio scenico che offrono al bambino altrettante chiavi d'accesso per l'ascolto e la condivisione delle esperienze emozionali che si intendono suscitare.

Volendo avere un punto di partenza per la scelta del tempo, spazio e parola si è partiti da una analisi sia musicale che sonora intimamente legata al movimento.

Nei bambini c'è una naturale curiosità, una curiosità del fare.

Difatti tale ricerca è inscindibile da una costante curiosità prodotta dal piacere sensoriale e motorio del "fare". E' questa dimensione ludica che ha permesso di trovare nel bambino un interlocutore privilegiato.

Quello che ne è uscito è la semplicità. Semplicità è anche quella delle emozioni che stanno dietro la creazione di un gesto.

Non si tratta di infantilizzare, si tratta di essenzializzare.

Quando il bambino agisce, è profondamente concentrato nell'elaborazione di un nuovo gesto o suono e ogni sua scoperta è una manifestazione sincera di gioia.

Nel confrontarsi con i piccoli si può anche modificare la percezione del tempo. Quello che si privilegia è il “tempo vitale”, più vicino alla dimensione di un respiro.

Si comprendono meglio i tempi necessari al bambino per captare un nuovo suono o impadronirsi di un gesto, il modo di avvicinarsi ad una persona, anche per quanto riguarda il concetto di spazio...

Volendo fare un esempio: l'alternanza presenza-assenza, con cui il bambino fa i conti dall'inizio della vita, la presenza-assenza dell'altro è un gioco continuo e ripetuto. Lì il suono stabilisce un legame e supplisce la mancanza di una persona.

Per anni dal Dupont è stato accantonato l'uso della parola, le stesse sembravano vane, pesanti, difficili da masticare, fa trascurare i suoni, insomma, in una parola distrae.

Con i bambini, prima affiorano le onomatopee, poi scarse parole riprese e riprodotte dall'adulto.

Nei giochi simbolici dove si vede affiorare immagini verbali, se il bambino si sente accettato nel proprio modo di esprimersi allora anche il linguaggio verbale diventa oggetto di gioco.

Tutto questo spinge, nello spettacolo dal vivo, a ritornare verso la parola senza dimenticare la carica affettiva che si nasconde dietro di essa. Non si deve però farne un uso dialogico! In questi casi forse è meglio viaggiare tra parola e materia sonora per ritrovare un linguaggio più poetico legato ai suoni e ai gesti che lo creano via via.

Importante contributo per la migliore conoscenza ed evoluzione del teatro destinato all'infanzia è stato sicuramente *Il Teatro del Canguro*. Questa compagnia professionale dal 1980, da sempre specializzata nel settore del teatro per ragazzi, con spettacoli ed attività rivolte a tutte le fasce d'età, da bambini di tre anni fino agli adolescenti e ai giovani ha reso possibile l'effettiva divulgazione ed apprezzamento di tale forma di spettacolo dal vivo.

Le produzioni teatrali della Compagnia sono caratterizzate da un linguaggio originale e moderno che privilegia l'uso delle immagini ed utilizza tecniche miste, da quelle tradizionali del cosiddetto "teatro di figura" (oggetti animati, pupazzi, sagome, ombre cinesi, etc.), alle proiezioni, ai mixaggi di luci e suoni, fino al teatro d'attore sempre però inserito in un contesto scenografico e drammaturgico particolare.

Nel proprio teatro convivono così elementi di figura eredi del classico teatro dei burattini accanto ad immagini ed atmosfere certo più vicine al linguaggio cinematografico e televisivo piuttosto che al cosiddetto genere della prosa.

PUNTI DI CONFRONTO:

TEATRO –CINEMA-NARRATIVA

La prima differenza tra cinema, teatro e narrativa sta nella fruizione.

Tanto più un mezzo è tecnologicamente povero, tanto maggiori saranno le sue capacità evocative :per dirla in altri termini ,il lettore di un romanzo ha bisogno di fantasia per gustare appieno ciò che legge;lo spettatore cinematografico è totalmente in balia delle immagini.

Tecnicamente, nel teatro e nel cinema non si dà narrazione, in quanto nella narrativa esiste la figura intermedia del narratore ,mentre nel teatro e nel cinema ,generalmente i fatti accadono senza mediazioni sotto gli occhi dello spettatore.

Come nel racconto, anche nel teatro e nel cinema vi è, senza dubbio, una scrittura, ma il testo teatrale e la sceneggiatura cinematografica sono pensati come momenti, tappe per la realizzazione di una messa in scena o di un film. Il testo teatrale può essere gustato con la semplice lettura ,ma rivela appieno tutte le proprie potenzialità nel corso della rappresentazione scenica che è sempre “in diretta”, unica ed irripetibile, legata a un particolare

momento o serata,oltre che alla bravura di un regista,degli attori,all'affiatamento della compagnia.

CONSIDERAZIONI FINALI

Dopo tutte queste premesse quello che ci preme è sicuramente la scelta che i genitori dei bambini dovranno operare.

Da un lato non possono scegliere per i loro figli *BAMBI e IL TEATRO DEI BURATTINI* poiché troppo lontani dai tempi in cui viviamo, dall'altro non possono pensare che la scelta migliore siano solo film esclusivamente di effetti speciali e spettacoli troppo irreali.

Si dovrebbe sempre preservare nel bambino la sua capacità di fantasticare, di creare e di immaginare il suo mondo non troppo lontano da questo.

Quello che ci si chiede è : “tutto quello che generalmente fa male vedere fa male davvero? ... forse tutto quello che fa male fa anche bene.